

131.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

E DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	6522	DEGAN	6534
Disegni di legge:		BECCASTRINI	6534, 6540
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	6563	ISGRÒ	6538
<i>(Presentazione)</i>	6525, 6540	PASSONI	6539, 6542, 6555
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	6522	VERONESI	6541, 6548
Disegno e proposta di legge <i>(Seguito della</i>		ZUCALLI	6541
<i>discussione e approvazione):</i>		SILVESTRI	6542, 6545
Rinnovo di delega al Governo per		BIAGGI FRANCAANTONIO	6543, 6545, 6547, 6548
l'emanazione di norme relative al-		DELFINO	6543
l'organizzazione e al trattamento tri-		ALESI	6544
butario dell'Ente nazionale per l'ener-		VAJA	6544, 6547
gia elettrica (381);		COLASANTO	6545, 6548
NATOLI ed altri: Delega al Governo per		GRANATI	6548
l'emanazione delle norme sulla orga-		BALLARDINI	6548
nizzazione dell'Ente nazionale per		GEX	6549, 6555
l'energia elettrica (E. N. El.) (281) .	6526	FABRI FRANCESCO	6554, 6555
PRESIDENTE	6526, 6543	ALBERTINI, <i>Presidente della Commissione</i>	6555
BUSETTO	6526, 6528, 6529, 6541, 6542	Disegni di legge <i>(Approvazione senza di-</i>	
6543, 6546, 6553, 6554, 6556		<i>scussione):</i>	
BRESSANI	6527, 6528, 6545	Sistemazione delle contabilità speciali	
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore per la</i>		delle prefetture relative agli esercizi	
<i>maggioranza</i> . 6527, 6529, 6531, 6532, 6538		finanziari dal 1940-41 al 1954-55.	
6542, 6547, 6553, 6555		(577)	6558
MEDICI, <i>Ministro dell'industria e del</i>		PRESIDENTE	6558
<i>commercio</i> . 6527, 6530, 6532, 6539, 6542		CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	6558
6547, 6554, 6555		AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	6530, 6531	<i>l'interno</i>	6558
6532, 6541, 6542, 6546, 6547, 6548, 6557		Variazioni al bilancio dello Stato ed a	
NATOLI	6530, 6542, 6548, 6549, 6555	quello dell'Amministrazione dei mo-	
MELIS	6533, 6534, 6540	nopolì di Stato per l'esercizio finan-	
SANNA	6533, 6534, 6537, 6548	ziario 1963-64 (1147)	6558
PIRASTU	6533, 6536, 6540	PRESIDENTE	6558
COCCO MARIA	6533, 6540	CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	6558
		ANDERLINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
		<i>il tesoro</i>	6558

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

	PAG.
Proposte di legge:	
(Annunzio)	6522
(Deferimento a Commissione)	6563
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	6523
SINESIO	6523
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	6523
SULLO	6523
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	6525
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	6563
Per la morte del Presidente della Repubblica popolare bulgara:	
DELLE FAVE, <i>Ministro senza portafoglio</i>	6523
PRESIDENTE	6523
Sostituzione di un deputato:	
PRESIDENTE	6562
Verifica di poteri	6562
Votazione segreta dei disegni di legge nn. 381, 577, 1147 e dei disegni di legge:	
Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont (1206);	
Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (1042),	6559
Ordine del giorno della seduta di domani	6563

La seduta comincia alle 16.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Foderaro, Lattanzio, Martino Edoardo, Piccinelli e Vincelli.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge approvati da quel consesso:

« Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile » (1281);

« Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale » (1282);

« Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (1283).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

VICENTINI ed altri: « Modificazione dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 191, per quanto concerne le Banche popolari cooperative » (1276);

BRANDI: « Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1277);

FERRARIS GIUSEPPE: « Disposizioni concernenti le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria » (1278);

CORRAO ed altri: « Concorso internazionale per un piano di studi ed esecuzioni di saggi e rilievi per la progettazione di un manufatto di attraversamento dello stretto di Messina » (1279);

NAPOLITANO FRANCESCO: « Modifica alle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda la liquidazione definitiva della pensione » (1280).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede: delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

**Per la morte del Presidente
della Repubblica popolare bulgara.**

DELLE FAVE, *Ministro senza portafoglio*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLE FAVE, *Ministro senza portafoglio*.
Il Governo italiano desidera esprimere al governo e alla nazione bulgari il cordoglio dell'Italia per la scomparsa del Presidente della Repubblica popolare bulgara Dimiter Ganev.

La Bulgaria vive oggi un'ora di lutto per la morte del Capo dello Stato, avvenuta ad una età che gli avrebbe consentito di dedicare ancora lunghi anni al suo lavoro. Egli era un vecchio militante del partito comunista, al quale apparteneva sin dal 1921, e la sua vita si identifica, se così può dirsi, con la storia del movimento rivoluzionario bulgaro. Dimiter Ganev partecipò infatti all'insurrezione del 1923, fu altresì nell'organizzazione clandestina del partito, e dal 1929 al 1935 operò attivamente nella Dobrugia rumena. Nel 1934 fu eletto membro del comitato centrale del partito comunista rumeno. Condannato a dieci anni di carcere nel 1935, egli militò di nuovo nel partito comunista bulgaro a partire dal 1940. Membro dell'ufficio politico nel 1942, si distinse nella lotta partigiana. Dopo la liberazione ricoprì vari incarichi di governo e nel 1958 fu eletto Presidente del *Praesidium* dell'Assemblea Nazionale bulgara. Con il Presidente Ganev scomparve quindi una figura assai rappresentativa del suo paese, che ebbe larga influenza nella vita politica della Bulgaria e nello sviluppo dei rapporti di Sofia con Bucarest e Praga, dove fu ambasciatore. Al di là di ogni differenza ideologica l'Italia esprime al popolo bulgaro le sue condoglianze.

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Mi associo, a nome dell'Assemblea, alle espressioni con cui il Governo ha manifestato il cordoglio per la scomparsa del Presidente del *Praesidium* della Bulgaria Dimiter Ganev.

La Presidenza, a nome della Camera, ha inviato le condoglianze all'Assemblea Nazionale bulgara.

Sospendo la seduta per cinque minuti in segno di lutto. (*Segni di generale consenso*).

(*La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 16,20*).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge.

La prima è quella d'iniziativa dei deputati Sinesio, Scalia e Armato:

« Aumento del contributo ordinario in favore del « Centro Internazionale radio-medico » (C.I.R.M.) » (946).

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgerla.

SINESIO. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sinesio.

(*È approvata*).

Segue la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sullo, Fortini, Biagioni, Vittoria Titomanlio, Fortunato Bianchi e Alessandrini:

« Istituzione ed ordinamento dei corpi degli ingegneri e degli architetti dello Stato » (961).

L'onorevole Sullo ha facoltà di svolgerla.

SULLO. Il lodevole esempio del collega Sinesio (che ha rinunciato a svolgere la sua proposta di legge rimettendosi alla relazione scritta) potrebbe indurmi a comportarmi analogamente. Potrebbe essere segno di saggezza, perché la relazione è, in realtà, esauriente. Devo tuttavia confessare che, dal momento nel quale ho presentato la proposta di legge fino ad ora, tante sono state le adesioni, tanti i consensi giunti da ogni parte, che francamente non mi sento di tacere. Vorrei manifestare la mia soddisfazione per il fatto che viene restituita, anche attraverso la nostra modesta iniziativa, un po' di fiducia ad un ambiente così interessato al progresso del paese in senso spirituale, culturale ed economico, e strettamente condizionante anche l'avvenire della democrazia. Infatti alcuni temi apparentemente soltanto tecnici hanno invece un valore che trascende la tecnica.

Il problema oggetto della proposta mi era pienamente presente anche quando avevo responsabilità di Governo. In proposito ebbi ad esprimere le mie idee nella seduta del 28 giugno 1962, a conclusione del dibattito sul bilancio dei lavori pubblici al Senato, offren-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

do argomenti e dati che i colleghi possono ritrovare nei documenti parlamentari. In sede di Governo, ho proposto ai colleghi ministri un provvedimento del genere che, pur ottenendo il consenso, ad esempio, del ministro Medici, allora ministro per la riforma burocratica, non fu adottato per la situazione eccezionale nella quale il Governo Fanfani (di cui facevo parte) si trovava ad operare: si trattava infatti di un Governo prelettorale, che, ormai alla fine della legislatura, non poteva affrontare il problema delicato della presenza dei tecnici, ed in particolare degli ingegneri, nella pubblica amministrazione. È onesto fare gli elogi del ministro Medici, con cui allora mi trovai d'accordo sulla necessità di assicurare agli ingegneri dello Stato un trattamento quanto meno analogo a quello degli avvocati dello Stato. Fu in una conversazione con il ministro Medici che il disegno di legge nacque, nella intelaiatura generale. Purtroppo, un ministro non ha possibilità di presentare un disegno di legge di propria iniziativa, liberamente. Io l'ho sperimentato per una materia più essenziale di quella di cui ci occupiamo. I concerti ed i pareri sono tali e tanti che anche quando c'è la personale volontà del ministro competente di indirizzare una questione in determinato senso, non si riesce sempre nell'intento. In un recente convegno di ingegneri statali ho narrato come, mentre in un anno e mezzo di sottosegretariato non riuscii a muovere d'un metro l'apatia della burocrazia italiana per la carta geologica, fui più tardi fortunato come deputato, perché, presentata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, una volta uscito dal governo, ebbi la ventura di ottenere uno stanziamento di 3 miliardi. Come sottosegretario non ero riuscito ad ottenere lo stanziamento di soli 500 milioni. Da quando Quintino Sella nel 1865 aveva promesso la redazione della carta geologica, fino al 1960, erano passati circa cento anni. Quindi il problema era maturo!

Mi auguro che anche per i tecnici della pubblica amministrazione la mia iniziativa abbia successo, perché il problema è ugualmente maturo, più maturo di quello stesso della carta geologica. Per convincersi della situazione grave in cui si dibatte la categoria (e che si riflette sulla funzionalità dello Stato) citerò una cifra, fornitami questa mattina e che io ritengo esatta: inesatta potrebbe essere nelle decine, non nelle centinaia. Su 4136 posti previsti dai ruoli dell'amministrazione dello Stato per gli inge-

gnieri, i posti vacanti sono 1488. Il confronto tra il numero dei posti vacanti e dei posti previsti nei ruoli dice molto di più di un forbito discorso. I 1.488 posti vacanti diventeranno nel giro di cinque anni il doppio. Il disastro del Vajont ha dimostrato che è possibile anche mandare in galera i funzionari, se si vuole (l'interpretazione del codice penale è soggettiva), ma è incontestabile che un ingegnere del genio civile è in condizioni di manifesta inferiorità rispetto alla ditta privata che deve controllare, rispetto a una media o grande società su cui deve formulare un giudizio. Chi ha letto con attenzione la relazione del presidente del Consiglio di Stato, Bozzi, relazione che meriterebbe altro giudizio da quello che superficialmente è stato da taluni dato, riconosce che causa di tante spiacevoli vicende non è la fatalità, ma il pessimo rapporto tra la pubblica amministrazione ed i privati cittadini, collegato allo stato di inferiorità in cui la nazionalizzazione e la ricerca scientifica affidate allo Stato (all'amministrazione statale: non parlo ora di enti pubblici e di enti parastatali) si trovano rispetto alle private società. L'opinione pubblica italiana è molto commossa per le oscure vicende di enti parastatali. Ciò sembra in contrasto con il mio discorso, ma vero contrasto non c'è. In fondo, il vero contrasto c'è tra la libertà concessa agli enti parastatali e pubblici e lo stato di costrizione dell'amministrazione dello Stato tradizionale. Sia l'uno sia l'altro sistema vigente non rispondono agli scopi. L'amministrazione tradizionale diretta dello Stato è costretta entro linee rigorose, risalenti al secolo scorso, che impediscono un organico adeguamento ai tempi. L'amministrazione degli enti pubblici e degli enti parastatali gode di assai maggiore libertà, di una libertà che qualche volta diventa sfrenata licenza e che comunque può prestarsi anche agli abusi.

Bisogna fare ogni sforzo per seguire l'evoluzione del mondo moderno, ma insieme per soddisfare le esigenze di normalità e di equilibrio che erano un tempo caratteristiche della vita italiana. La presente proposta di legge vuole offrire soltanto una traccia per questo.

Noi non intendiamo insistere su ogni articolo, su ogni suggerimento della nostra proposta. Da quando è stata presentata, due mesi fa, gli ingegneri di tutte le amministrazioni statali hanno discusso e hanno già pronto un testo emendato. Preferirebbero, per esempio, che il corpo degli ingegneri dello Stato non fosse collocato sotto l'usbergo del Ministero dei lavori pubblici, bensì alle di-

pendenze della Presidenza del Consiglio. Analogamente, non vorrebbero duplicità di carriera, ma unicità di ruoli. Sono tutte questioni che il Parlamento potrà approfondire.

Con questa proposta di legge ho fatto tesoro dell'esperienza governativa, giovandomi della libertà di sottoporre alla Camera, senza preventivi pareri e concerti, un testo legislativo che costituisce la traccia per un esame approfondito del problema. Mi auguro che su di esso abbia luogo una discussione aperta, larga e concreta che restituisca fiducia alla categoria e i cui risultati costituiscano una prima tappa nel processo di trasformazione della struttura dell'amministrazione pubblica italiana, la quale risente troppo di uno spirito di generalizzazione che è in contrasto con lo spirito di specializzazione che anima l'organizzazione moderna.

Altri paesi più evoluti e maturi del nostro sentono, è vero, esigenze di generalizzazione e di sintesi, ma si trovano in diversa condizione, soffrendo proprio di un eccesso di specializzazione. Noi al contrario dobbiamo seguire l'esempio di quei paesi che sono alla avanguardia nel campo della specializzazione. La società civile italiana tende un po' troppo alla sintesi, mentre altre società, per esempio quella americana, sono un po' troppo analitiche.

Se capiremo meglio i problemi specifici della società moderna, faremo opera utile per il nostro paese, e, forse, opera esemplare, di cui potranno giovare anche altri paesi. La istanza degli ingegneri in particolare, e dei tecnici in generale, è di superare uno stato di isolamento e di prostrazione in cui sono da tanti anni quasi sommersi nella pubblica amministrazione. Venga essa riconosciuta dal Parlamento. Venga superata una visione secondo cui l'amministratore pubblico deve essere necessariamente un giurista, ad un certo livello. E i tecnici sono condannati a priori ad una chiara inferiorità.

Non ho lauree in ingegneria: le mie lauree sono solo umanistiche e giuridiche. Ma è per questo che sono più libero da ogni vincolo psicologico nel chiedere che nello Stato moderno siano valorizzati di più i tecnici. Verrà forse il momento in cui anche gli umanisti ed i giuristi torneranno più decisamente alla ribalta. Ma l'attuale momento richiede maggiore presenza dei tecnici.

Voglio sperare che questa proposta di legge venga seriamente dibattuta (non dico approvata così com'è, nessuno lo desidera), per

infondere fiducia a tanti tecnici la cui presenza nella pubblica amministrazione è indispensabile. Se la proposta di legge non fosse presto approvata, molte riforme, anche importanti, non si potrebbero fare. Credo che le leggi contino, ma contano soprattutto coloro che le applicano. E tra questi sono indispensabili tanti tecnici, onesti e competenti.

Uno dei difetti degli italiani è quello di non leggere sufficientemente Manzoni. Ricorderebbero allora che non bastano le leggi per riformare la società. E per questi motivi che raccomando la presa in considerazione della mia proposta di legge e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Sullo.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Presentazione di un disegno di legge.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Provvedimenti tributari per l'agricoltura ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (381), e della proposta di legge Natoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.El.) (281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e della proposta di legge Natoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione delle norme sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (« Enel »).

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1 del nuovo testo del Governo, fatto proprio dalla Commissione.

Gli onorevoli Busetto, Natoli, Granati e Guidi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« I provvedimenti di concessione previsti dall'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed i capitolati relativi dovranno attenersi ai criteri direttivi di cui alla legge stessa, a rispetto dell'autonomia degli enti locali, alle esigenze di funzionalità delle rispettive imprese e alle necessità di gestione di pubblici servizi di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

La concessione non potrà essere accordata solo in caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati dall'articolo 4, n. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Al fine di consentire agli enti locali l'esercizio del diritto di scelta di cui all'articolo 4, n. 5, della legge stessa, il capitolato-tipo dovrà essere approvato sei mesi prima della scadenza del termine di cui al citato articolo.

Per i capitolati difformi dal capitolato tipo dovranno udirsi, prima della rispettiva approvazione, le amministrazioni degli enti locali interessati ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di illustrarlo.

BUSETTO. Questo articolo aggiuntivo è stato oggetto di ampia discussione nel corso del dibattito generale che si è svolto qual-

che mese fa. Si tratta di dare una particolare e, secondo il nostro punto di vista, più che giustificata regolamentazione ai rapporti tra l'« Enel », le aziende municipalizzate e tutti gli altri enti che a norma del n. 5 dell'articolo 4 della legge istitutiva dell'« Enel » possono essere esonerati dalla nazionalizzazione ed usufruire del regime della concessione.

A noi pare che per garantire una piena autonomia degli enti locali nell'uso di questa facoltà e per garantire nella pratica il loro diritto di scelta si debba inserire nella presente legge alcune apposite norme. Innanzitutto va posto un riferimento preciso alla autonomia degli enti locali, alla esigenza della funzionalità delle rispettive imprese ed alla necessità della gestione di pubblici servizi da parte di queste imprese; il che è stato un compito tradizionale. In secondo luogo va affermato che la concessione potrà non essere accordata a questi enti solo in caso di accertata impossibilità di conseguire tutti gli scopi che sono indicati dall'articolo 4 della legge di nazionalizzazione. In terzo luogo va posta l'esigenza — e questo ci sembra di capitale importanza ai fini sopraindicati — che il capitolato-tipo, cioè il mezzo che nella pratica realizza l'istituto della concessione, venga approntato sei mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, n. 5, della legge di nazionalizzazione. Infine va affermata l'opportunità, per quei capitolati che siano difformi dal capitolato-tipo, di sentire le amministrazioni degli enti locali interessate a tali capitolati prima della rispettiva approvazione. A questi criteri si ispira il nostro articolo aggiuntivo.

Voglio concludere chiedendo all'onorevole ministro dell'industria — e gli sarò grato se vorrà darmi una risposta — per quali motivi, avendo egli insediato una commissione di studio per la formulazione del capitolato speciale, abbia ritenuto di chiamare in questa commissione i rappresentanti del Consiglio di Stato, i due rappresentanti dell'« Enel », i rappresentanti naturalmente dell'ufficio studi del Ministero dell'industria e del commercio, il direttore di un'azienda municipalizzata, e non abbia ritenuto invece di chiamare a far parte di questa commissione alcun rappresentante dei comuni, che sono in definitiva gli enti concessionari. A noi pare che la formazione stessa di questa commissione implichi una mortificazione per gli enti locali, perché rivela in fondo la volontà di seguire un'impostazione tipicamente tecnicistica e privatistica nello stabilire dei rapporti

tra l'« Enel », le imprese municipalizzate e in genere tutte le imprese indicate nel n. 5 dell'articolo 4 della legge di nazionalizzazione. Mi pare anche che a far parte di questa commissione — se sbaglio le sarò grato se vorrà correggermi, onorevole ministro — ella non abbia chiamato neppure i rappresentanti delle regioni a statuto speciale. Ravvisiamo anche in questo un segno di involuzione. Tra l'« Enel » e queste aziende pubbliche, che tradizionalmente svolgono un servizio pubblico, dovrebbero instaurarsi rapporti diversi da quelli che l'« Enel » in sede di coordinamento dovrà stabilire con gli autoproduttori privati o con le piccole imprese private che non sono state assoggettate alla nazionalizzazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bressani e Veronesi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« I provvedimenti di concessione previsti dall'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed i capitolati relativi dovranno attenersi ai criteri direttivi di cui alla legge stessa, al rispetto dall'autonomia degli enti locali, alle esigenze di funzionalità delle rispettive imprese ed alle necessità di gestione di pubblici servizi di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

Al fine di consentire agli enti locali l'esercizio del diritto di scelta di cui all'articolo 4, n. 5, della legge stessa, il capitolato-tipo dovrà essere approvato almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui al citato articolo.

Per i capitolati difformi dal capitolato-tipo dovranno udirsi, prima della rispettiva approvazione, le amministrazioni degli enti locali interessati ».

L'onorevole Bressani ha facoltà di illustrarlo.

BRESSANI. Siamo stati indotti a presentare questo articolo aggiuntivo dal fatto che si avvicina la scadenza del termine dell'11 dicembre 1964, entro il quale le aziende municipalizzate, e quindi gli enti locali, dovranno esercitare la scelta loro accordata dalla legge n. 1643, senza che il Governo abbia ancora approntato i capitolati di concessione. Ora, la conoscenza del capitolato-tipo è indispensabile agli enti locali, al fine di valutare la convenienza della scelta del regime di concessione; si tratta quindi di un presupposto indispensabile perché gli enti locali stessi possano esercitare il diritto che la legge n. 1643 loro riconosce.

Ricordiamo anche che il Governo, in sede di approvazione della legge istitutiva del-

l'« Enel », ha dato determinate assicurazioni agli enti locali, per quanto concerne la vita e il funzionamento delle aziende municipalizzate, la continuità operativa delle imprese che non saranno trasferite all'« Enel », la tutela dell'interesse legittimo che gli enti locali hanno, in virtù della legge istitutiva dell'« Enel », ad ottenere il regime di concessione.

In ordine a questi punti abbiamo ritenuto di presentare il nostro articolo aggiuntivo, che non ha un significato sostanzialmente innovativo rispetto alla legge istitutiva dell'« Enel », ma un significato di precisazione in ordine ad obblighi che in virtù della legge stessa fanno carico al Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi 1-bis ?

COLOMBO VITTORINO, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria agli articoli aggiuntivi 1-bis Busetto e Bressani, non tanto perché sia contraria al loro contenuto, ma in quanto ritiene, invece, che detto contenuto sia già regolamentato dalla legge fondamentale, e precisamente dal comma quinto dell'articolo 4 che dà, appunto, la facoltà di sottoscrivere queste concessioni, ed assicura quindi possibilità di esistenza e di sviluppo per le aziende municipalizzate. Del resto, in sede amministrativa sono in corso operazioni in termini concreti per cercare, appunto, di formulare un capitolato-tipo che tenga presente le singole esigenze degli enti locali; pertanto riteniamo che la questione possa essere risolta in via amministrativa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, Ministro dell'industria e del commercio. La preoccupazione che l'« Enel » sia animato da propositi d'egemonia mi sembra alla base delle domande formulate sia dall'onorevole Bressani sia dall'onorevole Busetto, i quali vorrebbero garanzie legislative atte a fugare tale preoccupazione.

Ricordo che già la legge fondamentale stabilisce che i capitolati devono attenersi ai criteri direttivi della legge stessa, nel pieno rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle esigenze di funzionalità delle imprese da essi gestite.

L'onorevole Busetto, in particolare, ha ravvisato un'ennesima prova del prevalere degli interessi dell'« Enel » su quelli degli enti locali, nella composizione della commissione. Ebbene, sono lieto di poter dire all'onorevole Busetto che tale commissione si è costituita sotto la presidenza di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, e ne sono membri il consigliere di Stato, segretario gene-

rale del Consiglio, dottor Potenza, il direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria e del commercio, dottor Marinone, il capo dell'ufficio legislativo del Ministero stesso, avvocato Belli, vice avvocato generale dello Stato; e, come rappresentante dei comuni, è stato nominato a farne parte il professore Astuti. Tra i componenti figurano inoltre l'ingegnere Rossi, direttore dell'azienda municipalizzata di Brescia, gli ingegneri Poggi e Facconi dell'« Enel » e il professore Santoro-Passarelli. Mi sembra che la composizione tenga esattamente conto dell'esigenza di un equilibrio che garantisca la difesa di tutti gli interessi, fra i quali, non dobbiamo dimenticarlo, vi sono anche quelli dell'« Enel ».

Entro un mese e mezzo ritengo che il capitolato possa essere approvato.

Per queste ragioni, prego gli onorevoli proponenti di non insistere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis Busetto, testé letto.

(Non è approvato).

Onorevole Bressani, mantiene il suo articolo aggiuntivo 1-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRESSANI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 nel nuovo testo del Governo, fatto proprio dalla Commissione. Se ne dia lettura.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'Ente nazionale per l'energia elettrica, nel quadro dei compiti ad esso riservati dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, osservando le direttive del Comitato dei ministri provvede al coordinamento delle attività elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall'Enel.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme relative all'esercizio della attività di cui al comma precedente nel termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dovrà essere attribuito all'Enel il potere di disporre, in via normale, la più razionale ed economica utilizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica.

Sarà inoltre attribuita all'Enel la facoltà di richiedere, per esigenze eccezionali, l'utilizzazione massima degli impianti stessi. In tale ultima ipotesi l'energia prodotta oltre il limite dello sfruttamento normale degli impianti non è calcolata ai fini dell'applicazione dei nn. 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

2) l'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli Enti ed imprese di cui al primo comma del presente articolo può essere ritirata solo dall'Ente nazionale secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In caso di mancato accordo nella determinazione del prezzo della fornitura fra l'Enel e gli interessati, il prezzo è determinato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei ministri dell'Enel.

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del secondo comma, n. 2, del presente articolo in attuazione delle direttive del Comitato dei ministri, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio ».

PRESIDENTE. Il testo ora letto è integralmente sostitutivo di quello originariamente proposto dalla Commissione.

Gli onorevoli Natoli, Busetto e Granati hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro lo stesso termine, in base ai principi direttivi previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, al fine di assicurare la più efficiente ed economica utilizzazione delle attività elettriche, un decreto avente valore di legge ordinaria per il coordinamento delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Enel e per disciplinare l'utilizzazione dell'energia elettrica di supero prodotta dagli autoproduttori di cui all'articolo 4 n. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

1) dovrà essere attribuito all'Enel il potere di disporre, in via normale, la più razionale ed economica utilizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica, di proprietà delle imprese di cui ai nn. 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Sarà inoltre attribuita all'Enel la facoltà di richiedere, per esigenze eccezionali, l'utilizzazione massima degli impianti suddetti. In tale ultima ipotesi l'energia prodotta oltre

il limite dello sfruttamento normale degli impianti delle imprese come previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è calcolata ai fini della applicazione dei nn. 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

L'energia eccedente il fabbisogno prodotta dalle imprese può essere ritirata solo dall'Ente nazionale secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In caso di mancato accordo nella determinazione del prezzo della fornitura fra l'Enel e le imprese interessate, il prezzo è determinato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio;

2) al fine di assicurare il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private, il Comitato dei ministri dovrà determinare, sentiti gli enti interessati, l'ambito territoriale entro il quale possono operare le aziende degli enti di cui all'articolo 4, n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché disporre per il relativo fabbisogno di energia ».

BUSETTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. L'articolo 2, nel nuovo testo presentato dal Governo, pone su un piano indifferenziato sia il coordinamento tra l'« Enel », gli autoproduttori e le piccole imprese private che producono meno di 15 milioni di chilowattore annui, sia il coordinamento tra l'« Enel » e le aziende di cui al n. 5 dell'articolo 4 della legge di nazionalizzazione. A noi pare invece che debba essere fatta una distinzione, che non nuoce all'esigenza del coordinamento generale, ma fissa nell'ambito del coordinamento stesso in un modo diverso i rapporti intercorrenti tra l'« Enel », gli autoproduttori e i piccoli produttori privati da una parte, e tra l'« Enel » e le aziende pubbliche dall'altra.

Proponiamo a questo fine di dividere in due parti l'articolo 2. Nella prima vengono fissati i principi direttivi cui il Governo dovrà attenersi per l'emanazione del decreto riguardante la materia del coordinamento con le attività elettriche private, chiarendo che l'« Enel » deve avere il modo di disporre la più razionale ed economica utilizzazione degli impianti delle piccole imprese non nazionalizzate e di quelle degli autoproduttori e che esso deve, inoltre, disporre della facoltà di chiedere la massima utilizzazione di detti impianti. L'energia prodotta dagli stessi oltre il limite dello sfruttamento normale non va calcolata ai fini dell'applicazione dei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della legge di na-

zionalizzazione. L'energia eccedente il fabbisogno potrà essere acquistata soltanto dall'« Enel », ad un prezzo che, in caso di disaccordo, sarà fissato con decreto del ministro dell'industria e del commercio.

Per quanto riguarda il coordinamento fra l'« Enel » e le aziende elettriche municipalizzate, le aziende regionali e tutte le altre aziende di cui al n. 5 dell'articolo 4 della legge di nazionalizzazione, a noi pare che qui debba intervenire non tanto l'« Enel », quanto il Comitato dei ministri, trattandosi di rapporti che si svolgono tra aziende aventi tutte finalità pubbliche.

Di grande importanza, ai fini del pieno esercizio del diritto di scelta per fruire dell'istituto della concessione, è la definizione dell'ambito territoriale entro il quale possono operare le aziende pubbliche che non intendono essere trasferite all'« Enel ». Sappiamo infatti che con la nazionalizzazione si è venuta a creare una situazione per cui nell'ambito di uno stesso territorio cittadino o comunale si trovano ad operare sia l'« Enel » sia un'azienda elettrica municipalizzata. In ogni caso alle aziende elettriche municipalizzate, alle aziende regionali e a tutte le altre aziende pubbliche che rientrano nel contesto del n. 5 dell'articolo 4 della legge di nazionalizzazione si deve riservare un trattamento tale per cui queste aziende possano in ogni momento disporre del fabbisogno di energia in relazione all'ambito territoriale che queste aziende servono.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Natoli è interamente sostitutivo, prima di passare allo svolgimento degli altri emendamenti desidero conoscere qual è il parere della Commissione su di esso.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria, anche perché ritiene che la quasi totalità delle osservazioni ora svolte dall'onorevole Busetto siano state recepite nella loro sostanza, e in un modo più organico, nel nuovo testo governativo, del quale raccomandiamo l'approvazione.

Questo articolo 2 è l'applicazione logica del principio che ha mosso a nazionalizzare il settore elettrico: si considera cioè l'energia elettrica non come un bene economico, ma come un servizio, che perciò, come tale, deve essere gestito dall'autorità pubblica. Ecco perché in questo articolo si fissano le norme per il coordinamento di detto servizio, in modo da raggiungere il massimo di bene comune.

Ci sembra pertanto che il testo governativo rispecchi tutte le esigenze che sono state poste in luce dalla discussione generale: l'esigenza cioè di una più generale ed economica utilizzazione degli impianti, quella di garantire la massima utilizzazione degli impianti stessi e quella di conferire l'esercizio di questa azione di coordinamento al Ministero competente, cioè al Ministero dell'industria e del commercio.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, mantiene il suo emendamento sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Natoli, interamente sostitutivo dell'articolo 2, di cui è stata già data lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora agli emendamenti parziali.

Gli onorevoli Trombetta, Alesi, Marzotto, Biaggi Francantonio, Taverna, Goehring, Giomo, Bonea, Leopardi Dittaiuti e Cortese Guido hanno proposto:

al secondo comma, n. 1), di sostituire le parole: « all'Enel », con le parole: « ad un comitato di coordinamento composto da un rappresentante della industria e commercio, di un rappresentante dell'Enel e di un rappresentante degli autoproduttori »;

al secondo comma, n. 2), quarta riga, di sostituire le parole: « solo dall'Ente nazionale », con le parole: « dall'Ente nazionale o ceduta a terzi »;

al secondo comma, n. 2), quinta riga, di sostituire le parole: « dall'Ente stesso », con le parole: « dal comitato di coordinamento di cui al precedente n. 1) »;

al secondo comma, n. 2), dopo il primo periodo, di aggiungere il seguente:

« Le vendite in blocco di superi di energia ad aziende dell'Enel non sono considerate vendite a terzi ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. L'onorevole relatore per la maggioranza, veramente, mi ha scoraggiato in partenza, un momento fa, perché mi ha confessato che è intenzione della maggioranza di respingere praticamente *a priori* tutti gli emendamenti proposti dalla minoranza, salvo uno, che non so quale sia. Vorrei dunque formulare, a ti-

tolo di premessa, una calda preghiera alla maggioranza e al suo relatore perché vogliano attentamente ascoltare quello che noi diremo per giustificare questo gruppo di emendamenti, augurandomi che abbiano a ricredersi.

Il nuovo testo governativo di questo articolo ci trova fundamentalmente d'accordo. Vogliamo dare un apporto sul piano esclusivamente tecnico, animati soltanto da spirito di cooperazione, e per questo abbiamo presentato i nostri quattro emendamenti.

Proponiamo anzitutto che al secondo comma, n. 1), vengano sostituite le parole: « all'Enel », con le altre: « ad un comitato di coordinamento composto da un rappresentante della industria e commercio, di un rappresentante dell'« Enel » e di un rappresentante degli autoproduttori ». Noi ci preoccupiamo del rapporto, sostanzialmente di natura economica, che si va a stabilire fra l'autoproduttore e l'« Enel ». Non vorremmo che, attraverso il congegno previsto dal Governo, questo rapporto si trasformasse in un patto leonino, nel quale l'unica voce determinante sarebbe quella di una delle due parti contraenti. Proponiamo pertanto un comitato, nel quale abbiano la loro equa rappresentanza le due parti interessate, cioè l'« Enel » e gli autoproduttori, con la sovrintendenza del rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, al quale la legge attribuisce una certa potestà sul coordinamento della produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Lo stesso concetto ci ha guidato nel proporre che al secondo comma, n. 2), quinta riga, siano sostituite le parole « dall'Ente stesso » con le parole « dal comitato di coordinamento di cui al precedente n. 1) ». E questo perché il rapporto economico che si stabilisce possa trovare una più giusta valutazione nei confronti dell'interesse stesso dell'« Enel ».

L'emendamento che proponiamo al secondo comma, n. 2), quarta riga, è un po' diverso. Il testo governativo prevede che l'energia eccedente il fabbisogno, prodotta dagli enti e dalle imprese di cui al primo comma dell'articolo, possa essere ritirata soltanto dall'« Enel ». Noi riteniamo che questo sia autolesivo nei confronti dell'ente stesso. Perché non si deve prevedere che l'energia di supero possa essere ceduta anche a terzi, ovviamente d'accordo con lo stesso « Enel »? Tanto più che la cessione a terzi potrebbe opportunamente involgere l'interessante caso di una possibilità di esportazione di energia, sempre, ripeto, fatta nell'ambito e nel quadro delle direttive di coordinamento dell'« Enel », e

quindi con la sua autorizzazione. In altri termini, proponiamo che dalla formulazione ristretta del testo governativo si passi ad una più estesa, che consenta agli autoproduttori di cedere direttamente a terzi l'energia di supero.

L'ultimo nostro emendamento, quello aggiuntivo al secondo comma, risponde ad un'esigenza di chiarezza, sulla quale già l'onorevole ministro dell'industria dichiarò di concordare — se ben abbiamo compreso il suo pensiero — suggerendoci nel discorso di replica pronunziato a conclusione della discussione generale di presentare al riguardo un ordine del giorno o un emendamento. Abbiamo preferito questa seconda via, per introdurre nella legge un principio che potrebbe essere considerato lapalissiano, ma che a nostro avviso è bene enunciare chiaramente. Si tratta di stabilire che le vendite in blocco di superi di energia ad aziende dell'« Enel » non siano considerate vendite a terzi. Poiché altri articoli della legge potrebbero far sorgere qualche dubbio in materia, riteniamo preferibile precisare questo concetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Passoni e Sanna hanno proposto di aggiungere, al secondo comma, dopo il n. 2), il seguente:

« 3) Il comitato dei ministri dovrà determinare, uditi gli enti interessati, l'ambito territoriale entro il quale potranno operare le aziende degli enti di cui all'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e disporre per il relativo fabbisogno di energia, allo scopo di garantire il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private ».

Questo emendamento è precluso dalla precedente reiezione dell'emendamento sostitutivo Natoli.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 2?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria agli emendamenti Trombetta, per le ragioni già esposte in sede di discussione generale e ripetute poco fa a proposito dell'emendamento Natoli.

I rapporti tra l'« Enel » e le imprese autoproduttrici non possono essere certamente definiti « leonini », come ha fatto l'onorevole Trombetta, perché sono sempre garantiti dai pubblici poteri, cioè dal Governo, nella persona del ministro dell'industria o del Comitato dei ministri, a seconda della materia che forma oggetto del rapporto stesso. Si tratta dunque di relazioni non puramente bilaterali,

ma poste sempre sotto la giurisdizione dei pubblici poteri.

Il secondo emendamento Trombetta, poi, se fosse accolto, lederebbe un principio fondamentale della legge di nazionalizzazione, quello secondo il quale un unico ente deve gestire tutto il settore. Gli eventuali superi, di conseguenza, non possono essere ceduti direttamente, ma soltanto attraverso l'« Enel ».

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Desidero precisare alcuni aspetti del problema, dato che l'onorevole relatore ha già illustrato i motivi dell'atteggiamento che anche il Governo assume.

Debbo ricordare in primo luogo che la razionale utilizzazione dell'energia elettrica è compito già attribuito dalla legge all'« Enel ». Inoltre, accettare l'emendamento Trombetta significherebbe lasciare piena libertà di destinazione dell'energia di supero. Per quanto concerne il punto relativo ai superi di energia in blocco, l'emendamento sembra riferirsi al conteggio dell'energia venduta per la determinazione del 70 per cento a favore degli autoproduttori e nei confronti delle piccole imprese. Se questo è lo scopo, l'emendamento non mi pare accoglibile.

Vorrei rammentare, in particolare agli onorevoli Busetto e Trombetta, che hanno manifestato preoccupazioni circa la pretesa posizione di pesante supremazia dell'ente di Stato, che il Ministero dell'industria e del commercio ha la responsabilità della vigilanza sull'« Enel »; nell'esercizio della potestà di vigilanza il Ministero non mancherà di assicurare la legittimità dell'operato dell'ente stesso. Per queste considerazioni il Governo non ritiene di poter accettare gli emendamenti Trombetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Trombetta, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente. Mi permetta però di chiarire un punto. Le osservazioni del relatore per la maggioranza non mi persuadono.

L'articolo dice che sarà attribuita all'« Enel » la facoltà di richiedere, per esigenze eccezionali, l'utilizzazione massima degli impianti non nazionalizzati. Ora, non ho voluto soffermarmi ad esaminare la questione sul piano tecnico, dato che l'abbiamo già fatto. La risposta del relatore per la maggioranza io l'accetto per tutto il resto, ma non per il punto specifico dove egli dice che questo rapporto non si trasforma in patto leonino.

In ciò non entra più il Ministero. Nell'azione di coordinamento, l'« Enel » può ordinare ad un autoproduttore di forzare al cento per cento i suoi impianti e di fornirgli tanta energia elettrica di più di quella che l'autoproduttore può produrre ad un determinato costo, senza rimborsargli il costo stesso; e l'autoproduttore non può far sentire la sua voce in un consesso quale quello da noi proposto, cioè in un comitato dove le rappresentanze degli interessi siano equamente distribuite, ma deve rimettersi alla volontà dell'« Enel ». E questo non è un patto leonino ?

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Trombetta, sostitutivo, al secondo comma, n. 1), delle parole: « all'Enel », con le altre: « ad un comitato di coordinamento composto da un rappresentante dell'industria e commercio, di un rappresentante dell'Enel e di un rappresentante degli autoproduttori ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Trombetta, tendente a sostituire, al secondo comma, n. 2), quarta riga, le parole: « solo dall'Ente nazionale », con le parole: « dall'Ente nazionale o ceduta a terzi ».

(Non è approvato).

Il terzo emendamento Trombetta è precluso dalla precedente reiezione del primo emendamento, al quale era collegato.

Pongo in votazione il quarto emendamento Trombetta, tendente ad aggiungere, al secondo comma, n. 2), dopo il primo periodo, il seguente:

« Le vendite in blocco di superi di energia ad aziende dell'Enel non sono considerate vendite a terzi ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo del Governo, già letto.

(È approvato).

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Propongo di aggiungere alla fine del n. 2) dell'articolo 2, dopo le parole: « nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei ministri dell'Enel », le parole: « tenuto conto del costo dell'energia acquistata ».

Anche nel nuovo testo governativo si fa riferimento a prezzi che non sono prezzi di acquisto, perché nell'articolo è detto: « nei

limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei ministri ». Le tariffe sono prezzi di vendita, non prezzi di acquisto.

Quindi, a nostro avviso, perché questo concetto sia chiaro e sia, soprattutto, equitativo, nel regolamento dei rapporti dovrebbe introdursi questo elemento di valutazione: fare riferimento alle tariffe, ma tenuto conto anche del costo dell'energia, perché la tariffazione elettrica può essere una tariffazione complessa e perciò prevedere dei prezzi anche politici, differenziati e discriminati. Si può aver riguardo alla tariffazione; ma nel caso specifico di un contratto fatto con i terzi bisogna, allora, tener conto del costo.

Vorrei sentire in merito il parere del relatore per la maggioranza e del ministro, che potrebbe comunque servire anche a titolo di interpretazione della legge.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Pregiudizialmente osservo che la proposta dell'onorevole Trombetta non costituisce un emendamento in termini formali, tanto più che il testo dell'articolo 2 è già stato approvato. Sul merito, vorrei tuttavia osservare che l'articolo 2, al punto 2), stabilisce che « il prezzo è determinato con decreto del ministro dell'industria e commercio, nei limiti delle tariffe stabilite dal comitato dei ministri »; per stabilire quello che dovrà essere il rimborso relativo a questa particolare prestazione, si ritiene che non sempre esso possa essere identico al prezzo delle tariffe dettate per la generalità, in quanto costituisce un fatto specifico, e come tale deve essere esaminato con i caratteri della specificità. Come relatore per la maggioranza, darei questa interpretazione al testo dell'articolo.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non ha alcuna difficoltà a riconoscere che, fra gli elementi da tener presenti per la determinazione dell'indennità, debbano figurare anche quelli relativi al costo. Tuttavia, è evidente che sarà il Comitato dei ministri a stabilire i principi da osservare.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. A seguito di tali dichiarazioni, mi dichiaro soddisfatto, e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3, nel nuovo testo del Governo fatto proprio dalla Commissione.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Sono soggette a trasferimento all'Enel anche le imprese che all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione, al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione e alla vendita dell'energia prodotta.

Il giudizio di idoneità tecnica è espresso da una commissione di esperti nominati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti ad uso promiscuo, la cui utilizzazione ai fini idroelettrici non sia riconosciuta idonea dalla Commissione prevista dal precedente comma, decadono dalla concessione idroelettrica ».

PRESIDENTE. L'onorevole Melis ha presentato due emendamenti al testo della Commissione, proponendo: in via principale, la soppressione del giudizio sull'idoneità tecnica, ad opera di una commissione di esperti, degli impianti previsti nell'articolo 3; in via subordinata, la fissazione del termine di due mesi dalla pubblicazione della legge in esame per la formulazione del giudizio in parola.

Tali emendamenti, pur con il necessario coordinamento di carattere formale, possono essere riferiti al nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal Governo e fatto proprio dalla Commissione, che mantiene il principio della idoneità tecnica da riconoscersi da parte di una apposita commissione.

L'onorevole Melis ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MELIS. Si tratta di un problema di termini che mi pare ormai superato dal lungo termine che è stato determinato da questa lunga discussione. Desidero sapere se la Commissione sia eventualmente contraria, nel qual caso ritirerei gli emendamenti tanto più che, a mio avviso, è inutile cominciare una battaglia su un problema che è ormai superato. Mi rimetto, comunque, alla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Passoni e Sanna hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « dell'energia prodotta », con le altre: « dell'energia comunque prodotta ».

SANNA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. L'emendamento introduce la parola « comunque » per dare all'espressione un significato estensivo, nel senso cioè che si trat-

ta sia di energia idroelettrica sia di energia termoelettrica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marras, Berlinguer Luigi e Pirastu hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « dell'energia prodotta », con le altre: « dell'energia comunque prodotta »; nonché di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Tale commissione è tenuta ad emettere il proprio parere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Pirastu, cofirmatario di questi due emendamenti, ha facoltà di svolgerli.

PIRASTU. Per il primo emendamento ci rimettiamo a quanto osservato testé dal collega onorevole Sanna. Per il secondo ci limitiamo a sottolinearne l'intento acceleratore degli adempimenti previsti nella legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cocco Maria, Berretta, Isgrò e Cossiga hanno proposto di aggiungere, al primo comma, in fine, le parole: « nonché le concessioni minerarie la cui produzione sia utilizzata prevalentemente da impianti generatori di energia termoelettrica ».

L'onorevole Maria Cocco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COCCO MARIA. Desidero brevemente dire le ragioni che mi hanno spinto a presentare questo emendamento aggiuntivo al primo comma. In sede di discussione generale su questo disegno di legge ebbi occasione di presentare un ordine del giorno nel quale, dopo aver rappresentato le preoccupazioni nutrite da noi sardi circa il passaggio della Carbosarda all'« Enel », concludevo rilevando che la questione, sia in relazione alla legge istitutiva dell'« Enel » stesso sia in via amministrativa, era pacifica. L'onorevole ministro ebbe l'amabilità, in sede di parere sull'ordine del giorno, di affermare che, verificandosi nell'esame della situazione della suddetta azienda le condizioni per il trasporto previste dalla legge, il trapasso sarebbe avvenuto. Quindi, pur senza una esplicita accettazione, l'onorevole ministro accolse l'ipotesi formulata nel mio ordine del giorno.

Il Governo ha ritenuto di fare propri i motivi contenuti nell'ordine del giorno, nelle more della discussione di questo disegno di legge. Il Comitato dei ministri per l'« Enel », infatti, in collaborazione con i tecnici ha avuto more della discussione di questo disegno di legge ritornava in Commissione, la situazione della Carbosarda. Fu diramato un comunicato alla stampa in cui si confermava che non era nemmeno pensabile che si dovesse in-

sistere in ulteriori precisazioni nella legge di proroga. Su questa posizione responsabile del Governo, del resto pronunciatosi autorevolmente anche nei riguardi della regione sarda, prego l'onorevole ministro di volerci dare una parola di chiarimento, in modo che noi possiamo rinunciare con tranquillità alle garanzie che ci pareva di dover domandare in termini di legge. La commissione preposta al passaggio dell'azienda ha ormai avviato i tempi di marcia e previsto non solo l'acquisizione di tutto il programma della Carbosarda per l'« Enel », ma addirittura un'anticipazione di tempi per l'attivazione di determinati pozzi per l'alimentazione della supercentrale di Portovesme. Desideriamo che l'impegno del Governo sia rinnovato in quest'aula a conferma delle decisioni annunciate.

SANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. Poiché la materia oggetto dell'emendamento Maria Cocco è identica a quella di cui agli articoli aggiuntivi 3-bis proposti dagli onorevoli Beccastrini e Melis e da me, la pregherei, signor Presidente, di metterli in discussione congiuntamente.

PRESIDENTE. È quello che mi accingevo a fare. Ella mi ha prevenuto.

DEGAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGAN. Desidero un chiarimento dal relatore o dal ministro circa l'articolo 3. In esso si dice che una commissione di esperti dovrà dare un giudizio di idoneità tecnica sugli impianti per la produzione dell'energia elettrica. Successivamente si parla di un giudizio generico di idoneità. Vorrei sapere se si tratta della stessa idoneità tecnica di prima o se si fa riferimento ad un concetto più ampio e diverso di idoneità.

PRESIDENTE. Il relatore le chiarirà questo punto al momento opportuno.

L'onorevole Melis ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Tra le concessioni minerarie da trasferire all'Enel sono comprese quelle il cui minerale venga prevalentemente utilizzato per produzione di energia elettrica ».

Ha facoltà di illustrarlo.

MELIS. Il 10 marzo scorso si è tenuta una riunione sotto la presidenza del ministro dell'industria e del commercio e alla presenza del ministro del bilancio onorevole Giolitti, del ministro delle partecipazioni statali senatore Bo, dei rappresentanti ufficiali dell'« Enel » e della Carbosarda, e sotto l'auspicio, l'impulso e la partecipazione diretta del

presidente della regione sarda Corrias e dell'assessore regionale all'industria Melis. In tale riunione è stato stabilito di trasferire all'« Enel » le attività della Carbosarda relative alla produzione di energia elettrica e di combustibili destinati alla centrale termoelettrica. È stato convenuto che le modalità, i limiti ed i termini del trasferimento saranno determinati da un apposito comitato nominato dal ministro dell'industria e del commercio.

Questo accordo che, a quanto mi risulta, è stato siglato nei termini più solenni, ufficiali e definitivi, è il giusto coronamento della lotta da noi condotta in sede parlamentare, nell'impegno responsabile della regione sarda e nella lotta solidale dei lavoratori di Carbonia e di tutto il popolo sardo. Esso è la premessa dell'industrializzazione, dello sviluppo e del progresso della vita economica e sociale della Sardegna.

Se questo risultato può considerarsi definitivo, esso supera i nostri emendamenti perché ha realizzato già quanto ci proponevamo di raggiungere con essi. Così la Sardegna riceve nel Parlamento italiano la giusta consacrazione della sua lotta che culmina appunto in questo accordo, in questa guarentigia che ci viene dal Governo e dal Parlamento, che questo risultato accetta come esigenza fondamentale dei sardi e come dovere della nazione italiana verso la Sardegna.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beccastrini, Busetto, Natoli e Marras hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Tra le concessioni minerarie da trasferirsi all'Ente nazionale per l'energia elettrica di cui all'articolo 4, n. 9, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono comprese anche quelle affidate ad imprese non esercenti direttamente attività elettriche quando il minerale prodotto venga utilizzato normalmente da aziende dell'« Enel » per la produzione di energia elettrica ».

L'onorevole Beccastrini ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

BECCASTRINI. L'articolo aggiuntivo non presenta a nostro avviso alcuna innovazione di principio rispetto alla legge istitutiva dell'« Enel ». Intendiamo soltanto rendere a parer nostro più chiara e più precisa una disposizione della legge n. 1643 che, seppure era chiara per il legislatore, tuttavia può prestarsi (e difatti si è prestata) a cavilli interpretativi. La volontà del legislatore è chiara quando dispone il trasferimento all'« Enel » oltre agli impianti elettrici veri e propri anche del complesso dei beni organizzati attinenti

all'esercizio delle attività elettriche. Quindi tutto ciò che l'impresa elettrica da trasferirsi utilizzava per la sua attività doveva accompagnarla nel trasferimento all'« Enel ». Nel caso di centrali termoelettriche che producano la energia elettrica utilizzando il combustibile estratto da giacimenti minerari si è inteso dare all'« Enel » la disponibilità di questi giacimenti, quindi del combustibile indispensabile alla vita dell'impianto elettrico, con la rilevazione di tutto il complesso produttivo.

Credo che nessun collega potrebbe concepire il passaggio all'« Enel » di impianti elettrici lasciando in mano a privati il combustibile necessario per farli produrre. Tanto meno lo intende la legge istitutiva, che affida invece il monopolio all'ente per tutto quanto attiene alla produzione dell'energia elettrica.

Eppure una così distorta interpretazione si è cercato di imporre per quanto si riferisce ad una delle più grandi centrali termoelettriche esistenti in Italia, credo la più grande tra quelle in attività: la centrale termoelettrica Santa Barbara, che produce circa un miliardo e mezzo di chilowattore annui. Questo si sta verificando appunto per una pretesa imprecisione della legge n. 1643, pur ricordando che la norma relativa alle concessioni minerarie venne inserita nella legge avendo presente proprio questo complesso elettrico. Infatti, mentre per quanto riguarda la società elettrica Trasimeno, che in misura ridotta è identica al complesso Santa Barbara, non vi sono state difficoltà, l'« Enel » è sì entrato in possesso, fin dal marzo dell'anno scorso, della centrale Santa Barbara, ma non è potuto ancora entrare in possesso degli impianti minerari, per cui l'alimentazione della centrale termoelettrica dell'« Enel » è condizionata da un gruppo privato.

Sappiamo che il consiglio di amministrazione dell'« Enel » ha da tempo deciso l'incorporazione dell'impresa mineraria, ma risulta che ha incontrato difficoltà enormi per l'atteggiamento della società Santa Barbara, che si dice pretenda dall'« Enel » un esagerato indennizzo per gli impianti minerari, perché non si considera una impresa esercente attività elettriche. Per questi motivi l'incorporazione nell'« Enel » di tutto il complesso Santa Barbara che doveva avvenire automaticamente, come è stato per la società Trasimeno, non è avvenuto e non sappiamo ancora se siamo in fase di trattative o se queste siano state concluse.

Speriamo che il ministro vorrà dirci qualcosa in merito. Quel che al momento risulta

però è che, ad oltre un anno di distanza dal trasferimento della centrale, la parte mineraria è ancora da trasferire, e questo perché si afferma che la società Santa Barbara, concessionaria del giacimento minerario, è un soggetto giuridico a sé stante, diverso dalla centrale termoelettrica Santa Barbara. Noi sappiamo però che di fatto i proprietari dell'una e dell'altra sono gli stessi: infatti la Selt-Valdarno e la Società romana di elettricità erano le proprietarie della centrale termoelettrica Santa Barbara, che prima del trasferimento all'« Enel » gestivano in comunione. Le due aziende hanno costituito — e ne posseggono l'intero pacchetto azionario — la società Santa Barbara, concessionaria del giacimento lignitifero. Ognuno poi sa che ambedue queste società elettriche sono figlie gemelle del gruppo finanziario « La Centrale ». Gli stessi uomini, del resto, figurano nei consigli di amministrazione e della Santa Barbara e della Selt-Valdarno e della Società romana di elettricità, nonché del gruppo finanziario « La Centrale ». Escluso l'onorevole Vedovato, che è il presidente della società Santa Barbara e non figura negli altri consigli di amministrazione del gruppo « La Centrale », gli altri vi sono tutti e in tutti e tre: così è per il dottor Luigi Bruno, per il principe Clemente Aldobrandini, per l'ingegner Alessandro Lodolo D'Oria, per il conte Ignazio Prinetti Castelletti e per l'ingegnere Aldo Rovelli: tutti sono nella Santa Barbara, nella Società romana di elettricità e nel gruppo « La Centrale ».

Il fatto che la Santa Barbara sia di proprietà di due imprese elettriche trasferite all'« Enel », e che essa eserciti un'attività, indipendentemente dalla forma societaria che si è data, attinente alla produzione di energia elettrica, dovrebbe farla considerare come rientrante nel complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività elettriche; e come tale essa dovrebbe essere incorporata nell'« Enel » unitamente alla centrale termoelettrica.

Inoltre, che si tratti di un'attività che rientra nel settore elettrico è dimostrato da questi dati. La società Santa Barbara dall'inizio della sua attività, nel 1957, al marzo 1963 ha escavato 6 milioni e 30 mila tonnellate di lignite. Di queste, ben 5 milioni 831 mila tonnellate sono state utilizzate dalla centrale termoelettrica; cioè circa il 97 per cento della lignite escavata è servito a produrre energia elettrica, mentre il restante 3 per cento è stato distribuito ai dipendenti della società o a terzi.

Come si vede, non siamo di fronte ad una piccola attività: si tratta di una produzione giornaliera di 5-6 mila tonnellate di lignite che vanno tutte ad alimentare una centrale termoelettrica dell'« Enel » che produce un miliardo e mezzo di chilowattore annui. La stessa struttura degli impianti, del resto, rappresenta un insieme organico: la lignite giunge nei forni della centrale direttamente dagli escavatori attraverso un nastro trasportatore che collega la cava alla centrale stessa.

Onorevole ministro, se un caso come questo si è potuto verificare solo perché la legge istitutiva può prestarsi ad una interpretazione cavillosa, credo si imponga precisare quale sia stata la volontà del legislatore allorché ha varato la legge n. 1643 e correggere gli eventuali difetti che in quella legge si possono essere manifestati.

È necessario fare questo sia per evitare che l'« Enel » debba trattare, per il trasferimento di queste attività, su un piano diverso da quello previsto dalla legge istitutiva; sia per evitare ritardi dannosi.

Sappiamo che nelle miniere già si manifestano danni alla coltivazione della lignite. La Santa Barbara sa bene che dovrà andarsene, solo insiste nelle trattative perché vuole molti quattrini, mentre, d'altra parte, non fa nulla nella miniera; e le conseguenze dannose di questo atteggiamento ricadranno sull'« Enel » quando esso entrerà in possesso della miniera stessa. Nella zona vi è anche molto malcontento. Non starò a leggervi tutti gli ordini del giorno che forze politiche della provincia di Arezzo hanno votato in questi ultimi tempi, in appoggio alla lotta che da mesi conducono i lavoratori. Ricorderò solo un ordine del giorno del consiglio delle « Acli » della provincia di Arezzo che impegna i parlamentari, al fine di evitare e superare annosi conflitti interpretativi e far sì che la questione non si prolunghi ulteriormente, « a presentare, sostenere e approvare sollecitamente un emendamento alla legge istitutiva perché senza esitazione anche la Santa Barbara venga nazionalizzata ». È quanto qui abbiamo inteso fare.

Ora, onorevoli colleghi, se nessuno contesta che con la legge istitutiva si è inteso affidare all'« Enel » tutto quanto attiene alla produzione dell'energia elettrica, non devono sussistere dubbi che anche le concessioni minerarie, quando queste siano utilizzate per la produzione di energia elettrica, e soprattutto utilizzate in impianti già trasferiti all'« Enel », a chiunque siano intestate, debbano essere trasferite allo stesso « Enel ». Preci-

sando questo, onorevole ministro, rimaniamo nell'ambito della integrale applicazione della legge fondamentale perché si tratta di concessioni, di giacimenti in cui il minerale escavato viene normalmente utilizzato per la produzione di energia elettrica. Inoltre precisando, come è detto appunto nel nostro articolo aggiuntivo, che il minerale deve essere utilizzato da aziende dell'« Enel », indichiamo chiaramente centrali elettriche che rientrano nelle condizioni previste dalla legge fondamentale. Non si tratta perciò di concessioni minerarie in generale, ma di concessioni utilizzate da aziende che hanno le dimensioni, le caratteristiche per essere incorporate nell'« Enel ».

Ho citato un caso clamoroso, onorevoli colleghi, quello della Santa Barbara, ma non sappiamo quanti casi del genere potrebbero verificarsi in nostro paese. Pertanto, secondo lo spirito e la lettera della legge fondamentale, bisogna precisare che le concessioni minerarie, come dice il nostro emendamento, anche se affidate a società non elettriche, se il minerale è utilizzato per produrre energia elettrica, devono passare all'« Enel ».

Mi auguro perciò che questo nostro emendamento possa essere approvato, perché così faciliteremo l'attività dell'« Enel » ed eviteremo i dubbi e le perplessità che si potranno manifestare. Comunque, il Parlamento e il Governo esprimano chiaramente la propria interpretazione del disposto della legge fondamentale, per quanto attiene alle concessioni minerarie da trasferirsi all'« Enel ».

PIRASTU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

PIRASTU. Signor Presidente, gli emendamenti in esame hanno grande importanza, perché dall'approvazione o meno di essi e dalle dichiarazioni che potrà fare al riguardo il Governo dipende non solo il destino della più grande fonte di produzione mineraria che esiste in Italia (bacino carbonifero del Sulcis), ma il destino dell'intera Sardegna, perché questa operazione che è chiesta da tutte le forze politiche sarde non è fine a se stessa, ma è da tutti riconosciuta come la prima misura di avvio di un processo serio di sviluppo industriale nella nostra isola.

La Carbosarda avrebbe già dovuto essere incorporata nell'« Enel » in virtù della legge fondamentale. L'« Enel » non ha effettuato il passaggio.

Quando è venuta in discussione la legge che è adesso al nostro esame, furono presentati emendamenti da tutti i settori politici, vi fu una pressione forte, argomentata, docu-

mentata da parte degli organi della regione. Il presidente della regione in persona si mosse, chiese di conferire coi ministri interessati. In un primo momento il Governo si dichiarò contrario agli emendamenti presentati dai colleghi dei diversi gruppi.

Dopo questa (non voglio dire pressione) argomentazione che pare abbia convinto il Governo e la maggioranza, si è avuta una notizia attraverso un comunicato stampa: il Governo aveva modificato il proprio parere ed era giunto ad una decisione. Nessuno tuttavia può pensare che un comunicato stampa possa surrogare una legge. Se si vuol dare garanzia che questa misura così importante per il destino dell'isola sarà disposta dal Governo, essa deve essere oggetto di una precisa disposizione di legge. Ma noi non eravamo così rigidi come questa mia rigorosa affermazione può far pensare; attendevamo una dichiarazione del Governo, per quanto fossimo pronti a dire che una dichiarazione del Governo anch'essa, per quanto ben più importante di un comunicato stampa, non poteva surrogare un articolo di legge, non poteva dare le stesse garanzie di una norma di legge.

Questo Governo prende l'impegno; vi potrà essere un altro governo a breve scadenza di tempo che potrà non sentirsi legato a questo impegno e potrà fondatamente sostenere di non essere obbligato perché non vi è niente nella legge che imperiosamente disponga che venga fatto.

Quindi, non ci saremmo accontentati nemmeno di una dichiarazione da parte del Governo. Ma qui abbiamo avuto l'incredibile, cioè una dichiarazione fatta non dal Governo, ma da un deputato a nome del Governo, quando era sufficiente che si chiedesse al ministro di informare lui in dettaglio, con precisione sull'assunzione dell'impegno.

Voglio ancora sperare che l'onorevole ministro Medici non si senta sollevato da questo dovere dalla dichiarazione fatta dal collega Melis, perché, pur giudicandola sufficiente, non ha la stessa importanza di una dichiarazione del Governo.

Non vorrei che al posto della dichiarazione del Governo vi fosse un semplice, scarso, poverissimo « sì » o « no ». Ben altra cosa è che risulti una dichiarazione d'iniziativa d'un membro del Governo a nome del Governo stesso; ben povera cosa invece sarebbe un assenso, sfumato o preciso, circa una dichiarazione fatta da uno di noi, giacché nessuno di noi può evidentemente parlare a nome del Governo.

Desidero pertanto rivolgere in particolare all'onorevole ministro la preghiera di voler essere così cortese di non utilizzare sino in fondo le possibilità che gli sono state date pochi minuti fa e di voler informare la Camera delle reali intenzioni del Governo, anche se ciò evidentemente non sarà sufficiente a modificare quanto noi intendiamo proporre e richiedere in merito all'emendamento Beccastrini testé illustrato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sanna e Passoni hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

« Tra le concessioni minerarie da trasferire all'Ente nazionale per l'energia elettrica di cui all'articolo 4 n. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono comprese anche quelle affidate ad imprese non esercenti direttamente attività elettrica quando il minerale prodotto venga utilizzato normalmente e prevalentemente per la produzione di energia elettrica ».

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Sono anch'io del parere che questo emendamento sarebbe a rigore superfluo, una volta che l'argomento che lo concerne è stato chiaramente definito dal n. 9) dell'articolo 4 della legge n. 1643. Noi siamo tuttavia costretti a presentarlo proprio al fine di ottenere in questa sede un chiarimento politico in merito alla questione del trasferimento delle concessioni minerarie relative a miniere che forniscono il carbone per la produzione dell'energia elettrica.

Era una questione che sembrava quasi lapalissiana; senonché ci siamo ad un tratto trovati di fronte a prese di posizione piuttosto drastiche da parte dell'« Enel », il quale si rifiutava di avocare a sé le miniere della Carbosarda, affermando che esse non sono adibite alla produzione di carbone per esclusivo uso di produzione di energia elettrica. È intervenuto in questo periodo un accordo — come risulta dal comunicato di cui ha fatto menzione l'onorevole Melis — secondo cui sarebbe stato deciso il trasferimento richiesto dai lavoratori, dalla popolazione di Carbonia e dall'amministrazione regionale.

Ora, signor Presidente, noi vogliamo sapere da una fonte ufficiale e in una sede competente qual è quella del Parlamento in quali termini sia avvenuto questo trasferimento e che ampiezza esso abbia.

In realtà le cose che sono state dette circa un mese fa rendevano non molto chiara l'operazione, poiché sembrava che una parte dei cespiti minerari fosse esclusa e che lo stesso

destino del personale della Carbosarda non fosse uguale per tutti i dipendenti.

Ora, prima di dire quel che faremo del nostro emendamento, desideriamo sapere dal ministro in quali termini è la questione del trasferimento della Carbosarda all'« Enel ».

ISGRÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ISGRÒ. Il mio intervento, signor Presidente, è ispirato da tre motivi: il primo per aver fatto parte della Commissione speciale che istruì il disegno di legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica; il secondo si riferisce ad una discussione avvenuta sullo stesso problema in sede di dibattito sul bilancio delle partecipazioni statali; il terzo, per avere presentato già da alcuni mesi un'interrogazione che chiedeva il passaggio della Carbosarda all'« Enel », interrogazione che finora non ha ottenuto risposta.

Il primo motivo, quello di aver fatto parte della Commissione speciale mi porta a richiamare l'attenzione sullo spirito col quale discutemmo ed approvammo quel disegno di legge. In realtà, quando approvammo il progetto di nazionalizzazione per l'energia elettrica nessuno di noi aveva mai pensato che lo Stato, dovendo intervenire per assorbire le aziende elettriche, dovesse partire da principi meramente tecnici, quasi meccanici. Questo, signor ministro, è il primo caso in cui lo Stato deve precisare il suo finalismo, deve precisare se convenga perseguire fini di utilità marginale sociale o invece fini meramente meccanici o quasi, che promuovano e misurino soltanto l'aumento della produttività in termini economici.

È evidente che la Carbosarda può essere un'azienda che può non avere la produttività della Edison e di altre aziende, ma noi avevamo già precisato che sono nazionalizzati « gli impianti e beni mobili e immobili destinati all'attività di cui al primo comma dell'articolo 1, compresi gli accessori e tutto ciò che sia pertinente a quell'attività ». Questo è il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 che tende a spiegare il numero 9) dell'articolo 4, là dove appunto si precisa che anche le concessioni minerarie utilizzate da produttori di energia elettrica devono essere assorbite dall'« Enel ».

Vi è quindi anche questo motivo di carattere generale che dovrebbe indicare l'impostazione da dare, in questa fase, al processo di sviluppo economico. L'intervento dello Stato in un'economia pluralistica si giustifica in quanto persegue coi fini di progresso economico anche fini di carattere sociale.

Vi è poi un motivo formale, cioè quello della discussione sul bilancio delle partecipazioni statali, in occasione della quale ebbi a chiedere al ministro che cosa pensasse (forse perché ricordavo di essere stato relatore alla Camera in merito a questa supercentrale) della supercentrale del Sulcis e delle prospettive di sviluppo industriale del Sulcis precisando gli interventi del suo Ministero. Ricordo che il ministro delle partecipazioni statali respinse il mio ordine del giorno dicendo che quel Ministero non aveva più alcuna competenza nel settore della Carbosarda perché la Carbosarda dipendeva ormai dal Ministero dell'industria, quindi dando per acquisito il passaggio all'« Enel ».

Ecco perché siamo sorpresi per le difficoltà incontrate durante la discussione di questa legge esplicativa.

Con una interrogazione avevo ancora chiesto che il Governo precisasse i termini e le prospettive della nazionalizzazione della Carbosarda, sollecitando adeguate iniziative. Siamo grati al ministro perché il comunicato stampa qui citato sembra abbia risolto il problema.

Abbiamo, cioè, appreso con soddisfazione che è stato raggiunto in sede amministrativa un accordo fra il Governo nazionale e quello regionale. Restano in sospeso soltanto le modalità e i termini dell'accordo stesso. Noi vorremmo ora che il ministro precisasse questi termini davanti al Parlamento e gli saremo grati se la sua precisazione vorrà darci la speranza che nel quadro di un reale progresso economico del nostro paese, si guarda in primo luogo alle zone depresse, compresa la mia isola.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 3 e sugli articoli aggiuntivi 3-bis ?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Gli emendamenti possono essere riuniti in tre gruppi.

Il primo gruppo si riferisce al concetto di idoneità. L'articolo 3 prevede il trasferimento all'« Enel » delle imprese che all'entrata in vigore della legge n. 1643 avevano in corso la costruzione di impianti idonei alla produzione, al trasporto, ecc., dell'energia prodotta, idoneità accertata da una apposita commissione. Il concetto di idoneità che troviamo nell'ultimo comma deve evidentemente essere interpretato in modo identico a quanto è contenuto nel primo e nel secondo comma.

Quanto all'emendamento Marras, relativo all'inserimento di un termine di tempo entro cui valutare l'idoneità, la Commissione è d'ac-

cordo che la valutazione debba essere fatta nel più breve tempo possibile. La Commissione non è invece d'accordo sull'inserimento di specifici emendamenti che fissino i termini. Questi termini potrebbero essere troppo ristretti. Qui si tratta di problemi che hanno bisogno di una discussione molto più vasta. Siamo dunque d'accordo sull'urgenza, ma non riteniamo di esprimere questa urgenza in termini formali, e quindi siamo contrari agli emendamenti in parola.

Circa il terzo gruppo di emendamenti, desidero fare un'osservazione. L'importanza dell'argomento che stiamo trattando non deve dar luogo a un certo tipo di rincorsa al quale mi sembra di avere assistito in questo momento. L'articolo 4 della legge istitutiva dell'« Enel » dice esplicitamente, al numero 9, che nel trasferimento devono essere inserite le concessioni minerarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica. Non vi è quindi bisogno di emendamenti esplicativi. D'altra parte, sappiamo che vi sono stati contatti per la concreta attuazione di questo comma. Si veda, ad esempio, il problema della Carbosarda e delle altre aziende. Penso, d'altro canto, che il ministro non abbia difficoltà a dire che il trasferimento all'« Enel » delle concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica è già inserito nella più genuina interpretazione degli articoli 4 e 9 e ha trovato la sua attuazione in norme amministrative in corso di avanzata elaborazione, se non definitivamente ultimate.

Ecco perché la Commissione è decisamente contraria ad ulteriori emendamenti relativi ai trasferimenti all'« Enel » di imprese concessionarie non esercenti direttamente attività elettriche, essendo il testo della legge sufficientemente ampio e chiaro.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. I problemi considerati nei vari emendamenti sono tre. Il primo riguarda la definizione del concetto d'« idoneità tecnica » e su questo punto concordo con quanto ha detto l'onorevole relatore per la maggioranza.

Sul secondo punto, quello relativo al trasferimento della Santa Barbara, desidero precisare che l'« Enel » non sente il bisogno di nuove, particolari norme. È da ritenere che il problema sia sostanzialmente risolto...

Una voce all'estrema sinistra. È dunque risolto ?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non a caso ho usato la locuzione « sostanzialmente risolto »: il presidente del-

l'« Enel », col quale ho conferito più volte sulla questione, mi ha assicurato infatti che essa è in via di soluzione. Ciò è, d'altro canto, dimostrato dal fatto (certamente ben noto all'onorevole Beccastrini, il quale ha richiamato l'attenzione della Camera sull'argomento) che l'« Enel », se non erro, non ha restituito alla Società romana di elettricità ed alla Selt-Valdarno le loro quote di partecipazione nella società mineraria Santa Barbara.

Quanto alla Carbosarda, devo confermare quel che è stato detto con grande chiarezza dall'onorevole Melis e da altri; va precisato, però, che, in virtù della legge istitutiva dell'« Enel », soltanto dopo che i nuovi impianti elettrici della Carbosarda saranno entrati in funzione sarà possibile risolvere la questione del trasferimento all'« Enel » stesso delle concessioni minerarie, perché solo così sarà possibile stabilire esattamente quali attività minerarie siano effettivamente destinate alla produzione d'energia elettrica.

Come gli onorevoli deputati ben sanno, in Sardegna è stata costruita una grande centrale elettrica, la quale produrrà un quantitativo d'energia largamente eccedente il fabbisogno attuale dell'isola; di tale energia, una parte dovrebbe essere trasportata nel continente mediante un cavo sottomarino che, dalla Sardegna, attraverso la Corsica, giungerà fino a Livorno.

Orbene, perché si possa procedere legittimamente al trasferimento all'« Enel » della grande centrale è necessario che prima questa entri in attività.

Per illustrare più compiutamente queste affermazioni che potrebbero apparire esclusivamente informate ad una fredda logica giuridica, desidero ora aggiungere una dichiarazione di sapore concreto e politico: il Governo si impegna a trasferire all'« Enel » la Carbosarda e le concessioni minerarie che risulteranno servire effettivamente alla produzione d'energia elettrica.

Con ciò, spero di avere risposto esaurientemente ai quesiti posti dagli onorevoli deputati che hanno presentato emendamenti in proposito. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Passoni, mantiene il suo emendamento al primo comma, e l'articolo aggiuntivo Sanna, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

PASSONI. Anche a nome del collega Sanna dichiaro di non insistere per la votazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MELIS. Non insisto, signor Presidente, e ritiro anche l'articolo aggiuntivo 3-bis da me proposto.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Maria Cocco, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCO MARIA. Non insisto e ringrazio l'onorevole ministro per le sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Pirastu, mantiene gli emendamenti di cui è primo firmatario l'onorevole Marras, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PIRASTU. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Beccastrini, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BECCASTRINI. Prendo atto della dichiarazione del ministro che il problema è « sostanzialmente risolto » e, anche se non posso dichiararmi completamente soddisfatto, ritiro l'articolo aggiuntivo. So che la questione è oggetto di trattative attualmente in corso: ho presentato l'emendamento affinché queste avvengano nel quadro della legge istitutiva. La Santa Barbara, certamente, ha avuto molti miliardi e non vorrei che gliene fossero dati altri che non le spettano.

Il mio emendamento era diverso dagli altri. Sono d'accordo col relatore quando sottolinea che la legge istitutiva è chiara nel parlare di concessioni minerarie che, quando sono utilizzate per la produzione di energia elettrica, passano all'« Enel ». Ho posto però il problema di un'impresa non riconosciuta elettrica per finzione giuridica, anche se lo è, come la Santa Barbara. Ecco perché con il nostro emendamento chiedevamo che tra le concessioni minerarie da trasferirsi all'« Enel » fossero comprese anche quelle affidate a imprese non esercenti attività elettriche.

Questo ho voluto precisare affinché non si facesse confusione tra i vari emendamenti. Comunque non insisto per la votazione perché non vorrei che si compromettesse la soluzione del problema qualora il mio emendamento fosse respinto. D'altra parte le dichiarazioni del relatore per la maggioranza e del ministro tolgono ogni dubbio a cavilli interpretativi.

PRESIDENTE. Poiché tutti gli emendamenti sono stati ritirati, pongo in votazione

l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo e fatto proprio dalla Commissione, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

MEDICI, Ministro dell'industria e del commercio. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, Ministro dell'industria e del commercio. Mi onoro presentare, a nome del ministro delle finanze, il disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo del Governo, fatto proprio dalla Commissione.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« Per il consorzio o la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è richiesto un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consorziate o consociate ovvero da altre scritture aventi data certa anteriore al 1° gennaio 1962 e che il collegamento fra le società consorziate e consociate risponda ad esigenze di natura economico-produttiva, sempreché l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non soltanto ad un contratto di fornitura ».

PRESIDENTE. Questo testo recepisce sostanzialmente gli emendamenti che erano stati presentati al vecchio testo della Commissione, che sono pertanto assorbiti.

Gli onorevoli Veronesi e Bressani hanno proposto di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Per la consociazione delle imprese di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è richiesto che il collegamento fra le società consociate risponda ad esigenze

di natura economico-produttiva, sempreché l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata nell'ambito della consociazione.

La consociazione deve risultare dai libri legalmente tenuti dalle imprese consociate o da altre scritture aventi data certa anteriore al 1° gennaio 1962. Sono ammesse, purché rispondano alle esigenze di cui al primo comma, le consociazioni tra le imprese degli enti locali di cui all'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ».

VERONESI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta, Biaggi Francantonio e Alesi hanno proposto di sopprimere la parola: « autoproduttrici ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Il nostro emendamento corrisponde, più che altro, ad uno scrupolo interpretativo. Con la dizione del testo originario, ed anche con quella del nuovo testo, può sorgere il dubbio che i due concetti di « consorzio » e di consociazione » si intendano nello spirito e nella lettera riferiti solamente ad imprese autoproduttrici, il che non è in realtà.

Noi abbiamo proposto la soppressione della parola « autoproduttrici », perché qui si tratta di consorzio o di consociazione di imprese che possono essere in parte autoproduttrici e in parte utenti.

Ora, se attraverso un chiarimento dell'onorevole relatore per la maggioranza o del Governo viene precisato che non si è inteso usare la parola « autoproduttrici » per restringere la portata del richiamato articolo 4, n. 6, della legge base, allora noi possiamo anche lasciare la parola « autoproduttrici », altrimenti vi proporremmo di sopprimerla.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Silvestri e Zucalli hanno proposto di sopprimere la parola: « autoproduttrici ».

ZUCALLI. Rinunciamo a svolgere questo emendamento, signor Presidente, ma lo manteniamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzolo ha proposto di sopprimere la parola: « autoproduttrici » Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Melis ha proposto di sopprimere le parole: « aventi data certa anteriore al 1° gennaio 1962 ».

Ha anche proposto di aggiungere il seguente comma:

« Con decreto del ministro dell'industria e del commercio, sarà dichiarato il trasferi-

mento delle imprese di cui al comma precedente, che non pervengono per 3 anni consecutivi alla utilizzazione di più del 70 per cento dell'energia prodotta ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Busetto e Natoli hanno proposto di sostituire, dopo le parole « 1° gennaio 1962 », le rimanenti parole con le altre: « sempreché l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non ad un contratto di fornitura e il contratto associativo non comporti la costituzione di soggetti distinti dalle imprese consorziate o consociate ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUSETTO. Siamo rimasti colpiti dal fatto che nel nuovo testo presentato dal Governo abbiamo visto introdotte le parole « e non soltanto ad un contratto di fornitura ».

Noi proponiamo di sopprimere l'espressione « non soltanto », perché a nostro avviso è stato rovesciato il concetto che era stato in precedenza fissato dalla Commissione nell'elaborare il suo testo.

Infatti, introducendo le parole « non soltanto », il contratto di fornitura, che la Commissione aveva fatto uscire dalla porta, rientra dalla finestra. Noi riteniamo quindi che si debba dire semplicemente « sempreché l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non ad un contratto di fornitura », cioè si debba dichiarare esplicitamente che il contratto di fornitura è escluso. Aggiungiamo nel nostro emendamento che il contratto associativo non deve comportare la costituzione di soggetti distinti dalle imprese consorziate o consociate, perché possa accadere unicamente che si stabilisca un rapporto associativo tra imprese direttamente collegate tra loro per quanto attiene al rapporto tipico dell'autoproduzione, cioè produzione di energia elettrica ai fini dell'attività industriale delle imprese stesse, e non possa venire invece costituita una terza figura giuridica, distinta dalle imprese che fra loro si consociano o si associano, per dar luogo ad un rapporto di autoproduzione estraneo ai fini dell'uso dell'energia elettrica da parte delle aziende interessate.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Passoni e Sanna hanno proposto di sopprimere, alla penultima riga, la parola: « soltanto ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

PASSONI. Rinunciamo a svolgere questo emendamento, signor Presidente, ma lo manteniamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati, e favorevole a mantenere il nuovo testo del Governo. Con esso ci si riferisce all'articolo 4, n. 6), della legge base, dove sono indicati i vari casi di non trasferibilità ed è esplicitamente previsto che non siano soggetti a trasferimento all'« Enel » i consorzi o le consociazioni di imprese autoproduttrici. Questi consorzi e queste consociazioni non soggetti a trasferimento debbono avere quattro caratteristiche: essere costituiti da autoproduttori; risultare da un principio di prova scritta; rispondere ad esigenze economico-produttive; consentire l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta in base al rapporto associativo.

Con queste quattro caratteristiche di fondo ci sembra veramente siano stati delineati quali siano i consorzi e le consociazioni non soggetti al trasferimento. Pertanto, qualsiasi modifica a tale impostazione viene dalla Commissione respinta.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo concorda con le chiare conclusioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Trombetta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente. Diversamente da quanto pensa il relatore per la maggioranza, il mio emendamento non ha carattere sostanziale né innovativo, ma soltanto esplicativo. Perciò rinuncio alla votazione. La discussione che si è svolta probabilmente è stata sufficiente a chiarire la questione.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestri, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SILVESTRI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Pallazolo e Melis non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i loro emendamenti.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 4 nel nuovo testo del Governo:

« Per il consorzio o la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è richie-

sto un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consorziate o consociate ovvero da altre scritture aventi data certa anteriore al 1° gennaio 1962 e che il collegamento fra le società consorziate e consociate risponda ad esigenze di natura economico-produttiva ».

(È approvato).

Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

NATOLI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Nel nostro emendamento si è cercato di ripristinare in parte il testo originario della Commissione, là dove si escludeva tassativamente che il contratto di fornitura potesse essere preso in considerazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 4. Con il testo presentato successivamente dal Governo siamo di fronte, come ha osservato l'onorevole Busetto, ad una formulazione che, lungi dal confermare l'esclusione del contratto di fornitura, finisce con l'ammettere che questo contratto possa avere un certo valore, anche se non esclusivo, ai fini di quanto previsto dall'articolo in questione.

La nostra richiesta di ripristinare l'originario testo della Commissione risponde alla esigenza di una norma più chiara, che non si presti ad equivoci di sorta e rafforzati, in definitiva, tutto il significato di questo articolo. Non siamo riusciti a comprendere se l'onorevole relatore per la maggioranza ritenga che la nostra proposta diminuisca, anziché rafforzare, l'efficacia dell'articolo, o se invece abbia voluto deliberatamente sorvolare su questo punto, che secondo noi ha una notevole importanza.

Prego pertanto l'onorevole relatore, se lo ritiene opportuno, di darci qualche spiegazione in proposito.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Non mi pare di aver fatto alcuna valutazione politica perché mi sono limitato ad un discorso formale, anche se per forza di cose esso ha un contenuto politico.

Il relatore non può andare a fotografare il caso A o B o C. Noi siamo qui per fare una legge e cerchiamo di dare una certa interpretazione al testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. In sostanza, per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

quanto riguarda gli esoneri, si vuol ribadire il concetto espresso dall'articolo 4, n. 6), della legge base, e cioè che sono esonerati i consorzi o le consociazioni che abbiano le quattro caratteristiche di cui ho già parlato. Questa l'interpretazione chiara e precisa da dare a tutto l'articolo.

BUSETTO. Ma così si dà luogo a tutte le scappatoie possibili ed immaginabili! Questa è un'interpretazione di natura politica.

PRESIDENTE. Anche il voto è un fatto politico, onorevole Busetto.

Pongo in votazione l'emendamento Busetto, rispetto al nuovo testo governativo, tendente a sostituire, dopo le parole: « 1° gennaio 1962 », le parole che seguono, fino alla fine, con le altre: « sempreché l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non ad un contratto di fornitura e il contratto associativo non comporti la costituzione di soggetti distinti dalle imprese consorziate o consociate ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Poiché l'onorevole Passoni non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 4 nel nuovo testo del Governo:

« sempreché l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non soltanto ad un contratto di fornitura ».

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 5, che risulta ora composto dall'originario testo della Commissione, integrato da un emendamento del Governo fatto proprio dalla Commissione e tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti ».

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Biaggi Francantonio ha proposto di sopprimerlo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Ho già avuto occasione, in sede di discussione generale, di

esprimere l'avviso che l'articolo 5, sia nella formulazione originaria, sia nella formulazione emendata, praticamente metta in non cale la norma della legge istitutiva dell'« Enel » che salvaguarda tutti quei produttori-distributori che abbiano immesso in rete non più di 15 milioni di chilowattore (legge 6 dicembre 1962, n. 1643, articolo 4, n. 8). Perché affermo questo? Perché non esiste alcuna azienda produttrice e distributrice che non faccia ricorso a scambi di energia con altri produttori. In altre parole, si ha la sensazione che, al tempo in cui si discusse ampiamente sulla salvaguardia da dare ai piccoli produttori e distributori, ci si sia preoccupati soprattutto del clima elettorale: passata la festa, gabbato lo santo. Ed oggi si presenta alla Camera una norma che, pur nella sua oscura formulazione, praticamente significa abrogazione della precedente.

Per questi motivi noi riteniamo che sia onesto sopprimere l'articolo 5.

In via subordinata, per il caso che la proposta di soppressione non fosse approvata, abbiamo presentato alcuni emendamenti che tendono a meglio chiarire il significato di questo articolo. Quando discuteremo questi emendamenti subordinati mi riservo eventualmente di dare ulteriori illustrazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Marzio, Delfino e Guarra hanno proposto di sopprimere l'intero articolo; in via subordinata, hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia prevalentemente acquistata da terzi, salvo che tale prelievo non sia stato determinato da disposizioni di autorità competenti per esigenze di pubblico interesse ».

DELFINO. Signor Presidente, ritiriamo questi emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granati, Natoli, Gelmini e Busetto hanno proposto di sostituire le parole: « che hanno distribuito energia acquistata da terzi », con le altre: « oppure produttrici e distributrici che hanno distribuito energia a qualsiasi titolo loro fornita anche in parte da terzi ».

BUSETTO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Il nostro emendamento, pur importante, è semplicissimo e di per sé chiaro. Noi riteniamo cioè che si debba tener conto non soltanto delle imprese produttrici, ma

anche di quelle che distribuiscono energia, acquistandola da terzi ed alienandola a loro volta. Per esse pure crediamo debba applicarsi il disposto dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta e Alesi hanno proposto di aggiungere, dopo la parola: « distribuito », la parola: « prevalentemente ».

ALESI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESI. Questo è uno degli emendamenti presentati dal nostro gruppo in via subordinata, qualora la proposta di soppressione dell'intero articolo non fosse accolta.

È già stato rilevato che in sostanza l'articolo 5 modifica la legge istitutiva dell'« Enel », in quanto sacrifica tutte quelle piccole imprese che, insieme con l'energia prodotta da esse stesse, abbiano distribuito, sia pure in quantità minima, energia acquistata da altri. È questo, d'altra parte, il caso normale: le piccole imprese sono in maggioranza quelle che in linguaggio tecnico si chiamano imprese integrate, appunto perché, avendo carichi massimi e carichi ridotti, per soddisfare le esigenze della rete di distribuzione in qualche momento devono acquistare un certo supero di energia. Aggiungendo l'avverbio « prevalentemente », come propone il nostro emendamento, si garantisce una salvaguardia per queste piccole imprese.

PRESIDENTE. L'onorevole Vaja ha proposto di sostituire le parole: « che hanno distribuito energia acquistata da terzi », con le altre: « che distribuiscono oltre il 50 per cento di energia acquistata da terzi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VAJA. L'emendamento, a prescindere dalla considerazione di per sé essenziale e fondamentale degli interessi e dei diritti della regione Trentino-Alto Adige, posti anche all'attenzione del Parlamento e del Governo da un voto formulato all'unanimità dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 28 gennaio scorso, e sul quale richiamo ancora la considerazione degli onorevoli colleghi, tiene conto della particolare situazione nella provincia di Bolzano.

Noi, che siamo stati e rimaniamo i massimi assertori dell'autonomia in generale e di quella nostra provinciale in particolare, sentiamo il fermo dovere di opporci ad ogni tentativo di lesione o di svuotamento di questo concetto, che sarà sempre al centro delle nostre rivendicazioni.

La situazione particolare della nostra zona montana e la necessità hanno contribuito, insieme con lo spirito cooperativistico e sociale delle popolazioni, a formare tipi di imprese elettriche che stanno vantaggiosamente al servizio delle popolazioni stesse e si dimostrano insostituibili sotto ogni punto di vista.

Circa 200 imprese, per la maggior parte piccole aziende private e cooperative elettriche, senza scopo speculativo, svolgono un'attività altamente sociale per il bene di una popolazione prevalentemente agricola ed artigiana, lavorano nel vero interesse pubblico, assicurando la fornitura elettrica nelle impervie zone alpine a condizioni (e questo mi pare essenziale) assai favorevoli. Perché, allora, dovremmo nazionalizzare imprese di questo genere, solamente per il fatto che esse acquistano una parte dell'energia fornita? Questo acquisto si rende spesso indispensabile anche per la migliore funzionalità dell'impianto.

L'essenziale è che l'acquisto si traduca in fornitura regolare e a basso costo per gli utenti. E proprio queste caratteristiche distinguono le imprese descritte.

Non basta — secondo me — il nuovo emendamento del Governo per il caso di acquisto occasionale di energia elettrica. In pratica pensiamo che bisognerebbe concedere la possibilità dell'acquisto fino a non oltre il 50 per cento dell'energia prodotta. È questa la sostanza del nostro emendamento.

Chiediamo, dunque, agli onorevoli colleghi di volere approvare l'emendamento, nella certezza che con ciò si contribuirà a tutelare vitali interessi di una collettività laboriosa non solamente nella provincia di Bolzano, ma in tutte le zone dell'arco alpino. E certamente con ciò non toglieremo niente allo spirito e allo scopo della legge fondamentale istitutiva dell'« Enel ». Evidentemente si tratta di un problema di relativa entità nell'ambito nazionale, ma di grande importanza per la nostra zona, con la risoluzione del quale nel modo auspicato gioveremo forse anche all'interesse dello stesso « Enel ».

Concludo pregando la Camera di adempiere, con un voto favorevole al nostro emendamento, un obbligo non solamente economico e sociale, ma anche morale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Alesi e Taverna hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « quando quest'ultima abbia superato nel biennio 1959-1960 il 50 per cento dell'energia totale distribuita ».

L'onorevole Francantonio Biaggi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIAGGI FRANCAANTONIO. L'emendamento costituisce una ulteriore subordinata alla nostra proposta di soppressione dell'articolo. Il concetto di integrazione di fornitura d'energia è certamente chiaro per chi conosca cosa vuol dire produrre e distribuire. Noi abbiamo ritenuto che il limite del 50 per cento per l'integrazione sia sufficiente a comprendere tutte le aziende minori che si è voluto salvaguardare con la norma della legge fondamentale. Ripeto quello che ho detto nell'illustrare il mio emendamento soppressivo: con l'approvazione dell'articolo 5 nel testo presentato praticamente scompaiono tutti i distributori minori. Ora, non so se questa operazione sia vantaggiosa. Noi non siamo evidentemente qui per difendere gli interessi singoli di questo o di quel distributore; però la complicazione che deriverà all'« Enel » dall'assorbimento, in un tempo quasi breve, d'una miriade di piccoli distributori è cosa che certamente aggraverà i compiti che già pesano sulla direzione dell'ente stesso.

Anche sotto questo profilo, quindi, non so se sia saggio modificare come s'intende la norma della legge fondamentale. Ecco la ragione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bressani e Veronesi hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « quando quest'ultima abbia superato nel biennio 1959-1960 il 30 per cento dell'energia totale distribuita ».

BRESSANI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Silvestri e Zucalli hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « in misura superiore al 20 per cento dell'energia prodotta ».

SILVESTRI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha proposto di aggiungere, in fine, le parole: « a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLASANTO. Con questo articolo 5 si disciplina la situazione delle società che hanno comunque distribuito meno di 15 milioni di chilowattora all'anno e che, come società private, sono fonte di speculazione. Noi dobbiamo da un lato evitare le speculazioni e dall'altro evitare aggravii allo stesso « Enel » per l'esercizio di piccoli impianti e di modeste distribuzioni.

Fermandoci sulle cooperative senza scopo di lucro, che agiscono con intenti e metodi mutualistici, e comprendendo le stesse nell'esonerazione dalla nazionalizzazione, noi evi-

tiamo già qualunque speculazione. In più, per le cooperative, dobbiamo rispettare il precetto della Costituzione, che la cooperazione riconosce e vuole tutelare.

Aggiungo che, sul piano economico, le piccole centraline delle cooperative arroccate sulle montagne dell'arco alpino possono rendere soltanto nella misura in cui siano gestite direttamente dai soci che, fra l'altro, partecipano personalmente alla guardiania ed alla manutenzione delle relative linee di distribuzione. Incaricare un grande ente quale l'« Enel » della manutenzione di queste modeste linee di montagna significa fargli spendere un'enorme quantità di denaro che non potrà recuperare, significa addossargli servizi fortemente passivi.

Consideriamo un'altra ipotesi. Qualcuno sostiene che occorre ammodernare queste centraline. Ma non c'è molto da ammodernare, purtroppo, perché le cadute di acqua sono quelle che sono: bisogna dunque conservarle in condizioni più o meno analoghe a quelle attuali, o chiuderle.

È ancora da considerare la tesi di coloro che propongono di sopprimere queste centraline elettriche e di sostituirle con sottostazioni allacciate alle grandi o medie linee di trasporto. Ma chi ha pratica della materia sa quanto sarebbe onerosa questa operazione, non soltanto per le spese di impianto, ma anche per quelle di manutenzione.

In conclusione, la mia grande preoccupazione è quella di non gravare questo benedetto ente di Stato di spese inutili, ma di lasciarlo snello ed in buone condizioni di funzionamento.

Vi è infine un problema sentimentale: i montanari dell'arco alpino costituirono queste cooperative fin dall'epoca del dominio austriaco; hanno costruito queste centraline e queste linee di distribuzione con criterio di vera mutualità: sono affezionati a questi loro impianti, ne curano la manutenzione anche gratuitamente, perché ne ricavano vantaggio sul prezzo di acquisto. Tale vantaggio è la contropartita delle prestazioni loro. Non cerchiamo dunque di sciupare il valore morale di questo tipo di società. In una zona in cui tanti discorsi si fanno sul concetto di italianità e sul vecchio e sul nuovo, non andiamo a creare quest'altra grave delusione per i montanari che tengono tanto a queste loro cooperative.

Per questi motivi prego la Camera di volere approvare il mio emendamento, che tende soltanto a salvare qualcosa per la povera gente e soprattutto a difendere un principio

di fraterna solidarietà economica, quale è quello della cooperazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Granati, Natoli, Gelmini e Busetto hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« A favore delle imprese indicate nel presente articolo, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo sarà corrisposto in due anni, purché il suo ammontare complessivo non superi i 30 milioni di lire ».

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUSETTO. L'articolo 6 della legge istitutiva dell'« Enel » stabilisce che l'indennizzo derivante dal trasferimento degli impianti all'ente stesso sarà corrisposto a tutti gli aventi diritto in dieci anni, con una certa decorenza.

Noi riteniamo che per le piccole imprese che vengono trasferite all'« Enel » si debba fare un'eccezione, nel senso che l'indennizzo venga corrisposto in due anni anziché in dieci, purché l'ammontare complessivo non superi i 30 milioni di lire. Si tratta in sostanza di una misura di favore per queste piccole imprese.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta, Biaggi Francantonio e Alesi hanno proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Per le imprese che, in conseguenza del disposto di cui al precedente comma saranno trasferite, la valutazione dei relativi impianti di produzione e distribuzione sarà fatta da una apposita commissione di esperti nominati dal ministro dell'industria e commercio, sulla base del valore attuale di perizia, avuto anche riguardo all'energia prodotta e distribuita ed al reddito aziendale; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in contanti, all'atto del trasferimento. »

Le aziende trasferite potranno ricorrere contro le liquidazioni nella sede e con le modalità e termini previsti dal n. 5 dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Nella mia relazione ho sottolineato l'importanza dell'articolo 5 e, di fronte all'emendamento proposto dallo stesso Governo al testo originario, sento il dovere di dichiarare se il mio gruppo sia soddisfatto o meno. Ora, l'articolo originariamente elaborato non conteneva l'ultima parte che il Governo propone di ag-

giungere e che suona così: « salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti ».

Credo di non esagerare dicendo che il 90 per cento dei casi di acquisto di energia da terzi non abbia motivi occasionali e tanto meno motivi non ricorrenti. Penso quindi che il Governo abbia inteso escludere il concetto di integrazione, che invece fa parte del funzionamento tecnico-economico di un'azienda produttrice, la quale ad un certo momento, in forma ricorrente, deve comprare energia poiché quella da essa stessa prodotta non basta per alimentare la rete distributiva.

Se questo è il pensiero del Governo, non facciamo che ritornare *ab ovo*, in quanto si propone una rettifica tristemente ironica, che lascia il testo nella sostanza originaria.

Spero che il Governo voglia ritirare il suo emendamento ed accettare invece quello da noi proposto e che inserisce la parola « prevalentemente ». In questo modo salviamo la caratteristica di azienda produttrice, che è quello che interessa. Voi dite, infatti, onorevoli colleghi della maggioranza, che non volete distributori di energia elettrica prodotta da terzi, e sta bene. Ma qui si tratta di una esigenza tecnica, e allora vi basti trovarvi di fronte ad un'azienda caratterizzata come produttrice di energia elettrica.

Se invece si accetta il concetto base sancito nell'articolo 5, si commettono due errori, un errore giuridico e un errore sociale. Si crea una specie di peccato originale a carico di chi è anche distributore di energia prodotta da terzi.

Bisogna poi considerare il danno economico che dovrà sopportare l'« Enel » per l'assorbimento di tutte queste piccole aziende, che bisognerà pagare e che mal s'inquadrano nello *standard* di produzione e di distribuzione dell'ente.

Per queste considerazioni noi chiediamo alla Camera di sostituire la modifica proposta dal Governo con il nostro emendamento, il quale fra l'altro potrebbe anche risolvere il problema che sta a cuore all'onorevole Colasanto. Di fronte all'emendamento Colasanto, mentre da un lato non ci sentiamo onestamente di opporci, dall'altro lato non possiamo non richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una grave discriminazione che con esso si attuerebbe. Sotto l'usbergo della politica cooperativistica e mutualistica si porrebbero in condizione di inferiorità le tante aziende artigianali i cui titolari lavorano da anni, insieme ai loro collaboratori, e che improvvisamente verrebbero sacrificati.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

COLOMBO VITTORINO, Relatore per la maggioranza. L'articolo 5 estende la nazionalizzazione anche al settore delle piccole aziende, escluso invece in base alla legge fondamentale la quale, all'ottava alinea dell'articolo 4, aveva sancito l'esonero per le imprese che avessero prodotto meno di 15 milioni di chilowattora all'anno.

L'esperienza compiuta in questa prima fase di attuazione della legge ha suggerito l'opportunità di abolire definitivamente le attività di tipo commerciale svolte da piccole aziende distributrici di energia elettrica; ciò per considerazioni di ordine tecnico, per esigenze di sviluppo economico delle zone ove queste piccole aziende operano, per ragioni di ordine sindacale in riferimento ai rapporti esistenti fra questi imprenditori e i loro collaboratori.

Per queste ragioni l'articolo 5 del provvedimento stabilisce che l'esonero dal trasferimento « non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che » (come è stato precisato con l'emendamento governativo) « l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti ».

Gli emendamenti presentati tendono ad estendere o a restringere l'area alla quale non si applica il provvedimento di nazionalizzazione. La Commissione, mentre è contraria all'emendamento soppressivo Francantonio Biaggi, ritiene che già l'emendamento governativo introduca un giusto temperamento alla norma di carattere generale.

Per queste ragioni la Commissione, mentre conferma di far proprio l'emendamento del Governo, si dichiara contraria a tutti gli altri emendamenti presentati, salvo per lo emendamento Colasanto, per il quale si rimette alla Camera.

Aggiungo in particolare che l'esigenza prospettata nell'emendamento Granati mi sembra sufficientemente soddisfatta. Infatti, già la legge fondamentale prevedeva la nazionalizzazione delle attività commerciali, ossia delle aziende aventi compiti di semplice distribuzione dell'energia, mentre rimanevano inizialmente escluse aziende di tipo misto, e cioè ad un tempo produttrici e distributrici. L'articolo 5 proposto dalla Commissione ed emendato dal Governo prevede ora il passaggio all'« Enel » non soltanto delle aziende distributrici, ma anche di quelle esercenti un'attività mista di produzione e commercio, esonerate

invece dalla legge istitutiva dell'« Enel ». In definitiva, l'attività di distribuzione è un'attività commerciale e come tale già soggiace alla legge di nazionalizzazione. Questa è la interpretazione che do a nome della maggioranza della Commissione.

Quanto all'altro emendamento Granati, relativo all'indennizzo da corrisponderci alle piccole aziende, ricordo che l'argomento ha formato oggetto di un ordine del giorno che non è stato accettato. È indubitabile che vi sia una differenza tra il rimborso dei capitali di grande entità (in venti semestralità) e capitali di piccola entità, però non si ritiene di dovere inserire in proposito una disposizione *ad hoc*. Si potrebbe raccomandare al Governo di esaminare la possibilità, in sede amministrativa, di emanare modalità particolari, così da tener presente questa differenza abbastanza evidente tra grandi e piccole imprese.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Biaggi Francantonio, soppressivo dell'intero articolo 5.

(Non è approvato).

Onorevole Trombetta, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Trombetta, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « distribuito », l'altra: « prevalentemente ».

(Non è approvato).

Onorevole Vaja, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VAJA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vaja, tendente a sostituire le parole: « che hanno distribuito energia acquistata da terzi », con le altre: « che distribuiscono oltre il 50 per cento di energia acquistata da terzi ».

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene il suo secondo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Biaggi Francantonio, tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « quando quest'ultima abbia superato nel biennio 1959-60 il 50 per cento dell'energia totale distribuita ».

(Non è approvato).

Onorevole Granati, mantiene il suo primo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRANATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Granati, tendente a sostituire le parole: « che hanno distribuito energia acquistata da terzi », con le altre: « oppure produttrici e distributrici che hanno distribuito energia a qualsiasi titolo loro fornita anche in parte da terzi ».

(Non è approvato).

Onorevole Colasanto, mantiene il suo emendamento, per il quale Commissione e Governo si sono rimessi alla Camera?

COLASANTO. Sì, signor Presidente.

BALLARDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. L'emendamento Colasanto è di scarso rilievo nell'economia della legge, tanto è vero che il Governo e il relatore si sono rimessi alla Camera. Il gruppo socialista, tuttavia, ritiene di dover dichiarare che voterà a favore.

L'emendamento prevede l'esclusione dalla nazionalizzazione per modestissime aziende cooperative che esistono soprattutto nelle zone dell'arco alpino, come ha ricordato l'onorevole Colasanto. Noi siamo in linea di principio contrari al sopravvivere di queste isole che restano al di fuori dell'organizzazione tecnica dell'ente nazionalizzato. Nondimeno, in considerazione della modestissima consistenza di queste aziende e soprattutto atteso il fatto che esse hanno un'organizzazione democratica a larga base popolare, siamo convinti che gli stessi soci sperimenteranno l'inefficienza tecnica di queste piccole cooperative.

È per rispettare la libertà di scelta di queste assemblee che ci dichiariamo favorevoli all'emendamento, nella speranza che quanto prima gli stessi soci sceglieranno di integrarsi

nell'organizzazione tecnicamente più efficiente dell'« Enel ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Il gruppo liberale voterà a favore dell'emendamento Colasanto, anche perché noi abbiamo presentato un articolo aggiuntivo, a mia firma, volto a tutelare le cooperative di produzione e di distribuzione.

Nel dichiarare ciò, ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo, ritenendolo assorbito nell'emendamento Colasanto.

NATOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dal voto sull'emendamento Colasanto.

VERONESI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Dichiaro che il gruppo democristiano voterà a favore dell'emendamento Colasanto. Già in sede di discussione generale ho avuto occasione di illustrare un articolo aggiuntivo, di cui è primo firmatario l'onorevole Bressani, che aveva le stesse finalità dell'emendamento Colasanto, e cioè di salvaguardare le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica.

L'emendamento Colasanto, in sostanza, assorbe quanto veniva proposto con il nostro articolo aggiuntivo, che pertanto ritiriamo.

SANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA. Dichiaro che il gruppo del partito socialista di unità proletaria si asterrà dal voto sull'emendamento Colasanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto, tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico ».

(È approvato).

Onorevole Trombetta, mantiene il suo secondo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Trombetta, tendente ad aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Per le imprese che, in conseguenza del disposto di cui al precedente comma saranno trasferite, la valutazione dei relativi impianti

di produzione e distribuzione sarà fatta da una apposita commissione di esperti nominati dal ministro dell'industria e commercio, sulla base del valore attuale di perizia, avuto anche riguardo all'energia prodotta e distribuita ed al reddito aziendale; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in contanti, all'atto del trasferimento.

Le aziende trasferite potranno ricorrere contro le liquidazioni nella sede e con le modalità e termini previsti dal n. 5 dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ».

(Non è approvato).

Onorevole Natoli, mantiene il secondo emendamento Granati, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Granati, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« A favore delle imprese indicate nel presente articolo, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo sarà corrisposto in due anni, purché il suo ammontare complessivo non superi i 30 milioni di lire ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo della Commissione integrato dall'emendamento del Governo e dall'emendamento Colasanto testé approvato:

« L'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti, a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico ».

(È approvato).

L'onorevole Francantonio Biaggi ha proposto il seguente articolo aggiuntivo, che però è assorbito dalle precedenti votazioni:

« Le aziende produttrici e distributrici o solo distributrici di energia elettrica, organizzate in forma cooperativistica, che abbiano i requisiti mutualistici di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono esonerate dal trasferimento all'Enel ».

Dichiaro pure assorbito il seguente articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Bressani, Veronesi e Colasanto:

« Le società cooperative ed i consorzi cooperativi per la produzione e distribuzione o per la sola distribuzione di energia elettrica, costituiti con le finalità mutualistiche previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, devono ritenersi assimilati alle imprese indicate nell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e sono assoggettati alle stesse disposizioni contenute nel citato articolo ».

È precluso per lo stesso motivo il seguente articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Trombetta, Alesi, Taverna e Francantonio Biaggi:

« Per le aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, organizzate in forma cooperativistica, che abbiano i requisiti mutualistici di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, si applicano le norme di cui all'articolo 4 n. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, previste per gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui all'articolo 1 della suddetta legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ».

È altresì precluso il seguente articolo aggiuntivo Vaja:

« Le cooperative per la produzione e distribuzione o per la sola distribuzione di energia elettrica, costituite con le finalità mutualistiche previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono ritenersi assimilate alle imprese indicate nell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e sono assoggettate alle stesse disposizioni contenute nel citato articolo ».

Gli onorevoli Gex, Melis, Veronesi, Vaja, Dietl, Corrao e Montanti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Restano fermi i diritti delle regioni a statuto speciale previsti dai rispettivi statuti ».

L'onorevole Gex ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

GEX. Data la gerarchia delle fonti e la preminenza della norma costituzionale su quella ordinaria, propria del nostro sistema giuridico, il concetto espresso nell'articolo aggiuntivo da me proposto sembra così ovvio da farne ritenere superflua l'inclusione. Eppure la ragione d'essere di una norma parti-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

colare che in tal senso richiami e precisi una norma generale nasce proprio dai precedenti stessi di formazione e di prima applicazione della legge sull'« Enel » e dalla necessità di chiarire il pensiero del legislatore.

Infatti, durante l'esame e la discussione del disegno di legge relativo alla nazionalizzazione delle industrie elettriche e alla costituzione dell'« Enel », i parlamentari valdostani senatore Chabod e deputato Caveri ebbero assicurazioni formali secondo le quali, in sede di pratica attuazione della legge e di trasferimento dei rapporti all'« Enel » sarebbero stati salvaguardati i diritti spettanti alla regione della Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche a norma degli articoli 5, 7, 8 e 9 dello statuto speciale promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Tali assicurazioni furono anche inserite nelle relazioni al disegno di legge predisposte dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato. Infatti, dalla relazione dell'onorevole de' Cocci risulta: « Rimane immutata la titolarità della concessione delle acque assegnate dallo statuto speciale della regione della Valle d'Aosta », mentre nella relazione di maggioranza del senatore Amigoni si legge: « Sono, poi, necessarie ed utili altre raccomandazioni che esprimono chiarimenti e proposte emersi durante i lavori della Commissione speciale e ritenuti meritevoli di accoglimento dal Governo...; 8) conferma delle assicurazioni già date dal Governo per il rispetto dei diritti e degli interessi delle regioni a statuto speciale ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

GEX. Analoghe preoccupazioni ebbero deputati di altre regioni. In particolare, sempre in sede di discussione alla Camera della legge costitutiva dell'« Enel », nella seduta del 21 settembre 1962 gli onorevoli Veronesi, Elisabetta Conci, Helfer, Piccoli, Berloff, Ballardini e Lucchi proposero il seguente emendamento aggiuntivo: « La regione Trentino-Alto Adige conserva i diritti che le sono accordati dagli articoli 5, 9, 10, 61, 62 e 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, in materia idroelettrica e di utilizzazione delle acque pubbliche. La regione, a parità di condizioni, è preferita all'« Enel » nelle concessioni di grande derivazione, a norma del quinto comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

Questo emendamento venne illustrato dall'onorevole Veronesi e su di esso si pronunciò il ministro Colombo, il quale, tra l'altro, dichiarò testualmente: « Vi è infine l'articolo aggiuntivo Veronesi per la regione Trentino-Alto Adige. Questa regione nel suo statuto ha una serie di norme che riguardano direttamente o indirettamente la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. Vi è una serie di norme che hanno carattere fiscale oppure di obbligo di erogare a carico di società elettriche per fini che riguardano la politica generale della regione e lo sviluppo dei comuni o di date zone. Credo non vi sia alcun dubbio che queste norme non ricevano alcun pregiudizio dal disegno di legge in esame ».

Più avanti l'onorevole Colombo dichiarava: « Altre norme dello statuto sono quelle degli articoli 9 e 10, che disciplinano l'intervento della regione in materia di concessione di acque pubbliche. Certamente vi sono lunghe procedure per la concessione delle acque e non vi è un diritto primario della regione, come, per esempio, per la Sardegna ». Si faceva quindi una differenziazione tra regione e regione e si teneva conto della diversa rilevanza che potevano avere le norme dei rispettivi statuti.

L'onorevole Colombo continuava così: « Mi pare non vi sia alcun dubbio: tutta questa regolamentazione, che rappresenta, direi, uno *ius* speciale sancito dallo statuto, resta assolutamente in piedi e non subisce alcun pregiudizio dalla legge che si approverà ». Ed aggiungeva infine: « ...Si tratta di una legge normale, mentre lo statuto è una legge costituzionale ».

A seguito delle dichiarazioni del ministro, l'onorevole Veronesi ritirò il suo emendamento, mentre i parlamentari valdostani nei due rami del Parlamento non presentarono alcun emendamento e si accontentarono dell'inserimento nella relazione di questo riconoscimento e di queste assicurazioni formali per la salvaguardia dei diritti della Valle d'Aosta. Si vedrà tra poco in che conto sono state tenute queste assicurazioni.

Mi si consenta ancora, per fare un quadro completo della situazione, di citare un breve passo di una lettera della regione valdostana, a firma del presidente della regione Oreste Maroz, inviata al ministro dell'industria, immediatamente dopo l'emanazione della legge sull'« Enel »: « Ad avvenuta pubblicazione della legge n. 1643, non sono mancate le pressioni affinché questa amministrazione regionale impugnasse per incostituzionalità

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

vari articoli, ad esempio l'articolo 9, numero 9), con cui si dispone che le concessioni statali trasferite all'« Enel » non hanno scadenza, mentre il terzo comma dell'articolo 7 dello statuto speciale valdostano dispone che la regione subentra nella concessione. Confidando nella prevalenza delle norme costituzionali dello statuto regionale e nelle menzionate conformi assicurazioni del Governo, questa amministrazione regionale, ritenendo che le menzionate assicurazioni, per le autorevoli sedi in cui sono state date, valgano a garantire il rispetto dei sopramenzionati diritti statutari della regione, in sede di pratica attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, prega codesto onorevole Ministero di voler disporre affinché, in sede di elaborazione degli emanandi decreti di trasferimento all'« Enel » delle imprese idroelettriche soggette alle norme sulla nazionalizzazione ed esercenti impianti idroelettrici in Valle d'Aosta, sia tenuta presente la particolare situazione giuridico-amministrativa delle acque pubbliche in Valle d'Aosta in materia di concessioni e di subconcessioni idroelettriche ».

La lettera termina con un invito all'« Enel » a prendere gli opportuni accordi con la regione ai fini dell'auspicato incremento della produzione idroelettrica regionale, nell'interesse dello sviluppo economico regionale e nazionale.

A questa lettera, pur così corretta nella forma e rispettosa nella sostanza delle nuove norme sulla nazionalizzazione, non venne mai data risposta. In relazione ad un atteggiamento così... singolare si sarebbe potuto credere che, di fronte allo statuto regionale, alla preminenza della norma costituzionale su quella ordinaria e alle assicurazioni date in Parlamento dai relatori per la maggioranza e dal Governo, una risposta da parte del Ministero dell'industria e del commercio fosse considerata superflua. Sennonché, mentre la lettera della regione rimaneva senza risposta, venivano emanati due decreti con cui venivano violati gli interessi della Valle d'Aosta ed il suo statuto stesso: sono i decreti 4 febbraio 1963, n. 36, e 14 marzo 1963, n. 217.

La regione scriveva, a seguito dell'emanazione di questi due decreti, un'altra lettera, rimasta anch'essa senza risposta, in cui tra l'altro era detto: « Allo stato attuale degli atti e poiché analoghi decreti di trasferimento di imprese idroelettriche all'« Enel » saranno in corso di emanazione o di prossima emanazione, si prega nuovamente e vivamente codesto onorevole Ministero di voler

tenere nella dovuta considerazione le ripetute autorevoli assicurazioni già richiamate con la precedente lettera di questa presidenza e di volere, conseguentemente, promuovere la urgente emanazione delle seguenti norme, mediante decreto presidenziale, norme che rendano possibile la applicazione in Valle d'Aosta dei decreti stessi con il minor possibile pregiudizio per i diritti spettanti a questa regione in materia di acque pubbliche, ai sensi dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ».

Anche questa lettera, come ho detto, rimase senza risposta. L'atteggiamento del Ministero evidentemente non appariva più soltanto singolare, per cui la regione si vide costretta a ricorrere alla Corte costituzionale, e lo fece con atto in data 11 aprile 1963, cioè giusto prima che scadessero i termini utili per farlo.

Qualcosa di analogo avvenne anche per il Trentino-Alto Adige: vennero emanati decreti che ne violavano il diritto, decreti essi pure impugnati dalla regione davanti alla Corte costituzionale.

Delle sorti di questi ricorsi e dell'insegnamento che se ne può trarre dirò tra poco. Prima vorrei mettere in evidenza il trattamento ingiusto e mortificante subito dalle regioni. È ammissibile che tra governo centrale e regione vi possano essere contrasti, anche su punti che in uno Stato di diritto ben ordinato dovrebbero apparire chiari. Ma è inammissibile che una volta messi a fuoco questi punti, addirittura attraverso un dibattito parlamentare, e raccolti e consacrati i consensi unanimi delle parti in esplicite e, direi, quasi solenni dichiarazioni, il Governo in un tempo immediatamente successivo non tenga assolutamente conto delle sue stesse dichiarazioni ed agisca in senso nettamente contrario a quanto affermato davanti al Parlamento!

Se dovessi dare un titolo a questo mio intervento, userei quel verso del Petrarca, parafrasandolo: chiare, fresche e... amare acque.

Anche perché non parlo di fronte a quello stesso Governo, non appesantirò questo mio intervento con considerazioni relative al costume politico che si riflette in atteggiamenti del genere. Certo è che ci si allontana molto da quel concetto di *nations bien policées*, secondo l'espressione del Tocqueville, che fu così caro ai politici del XVII e del XVIII secolo e che tanta influenza esercitò sulla for-

mazione ed organizzazione degli Stati moderni.

Comunque, è chiaro, sul piano obiettivo, che non bastano le dichiarazioni di ministri o di relatori di maggioranza. Per togliere ogni equivoco ci vuole una norma che ricalchi tali dichiarazioni. *Melius abundare quam deficere*. Tanto più che vi è la sentenza della Corte costituzionale. Infatti con sentenza del 24 febbraio 1964, n. 13, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondati i ricorsi proposti dalla Valle d'Aosta e dal Trentino-Alto Adige « ai sensi e nei limiti esposti in motivazione ».

Ora noi ci inchiniamo davanti alla sentenza della Corte, ma non possiamo, sul piano obiettivo del commento giuridico, non rilevare profonde contraddizioni nella sua motivazione. Parlo con riferimento particolare alla parte che riguarda la Valle d'Aosta.

TOGNI. Non è lecito esprimere giudizi sull'operato della Corte costituzionale.

GEX. Credo si possa sempre fare un commento giuridico obiettivo ad una sentenza. Se mai, se è lecito fare illazioni di carattere soggettivo, si può dire che attraverso questa contraddittoria motivazione si sente il travaglio della Corte nell'emanare una sentenza fondata su norme che sono apparse poco chiare. Prova di questo travaglio è l'esortazione inserita prima del dispositivo e che è doveroso leggere in questa sede.

PRESIDENTE. Onorevole Gex, quella sentenza è a tutti nota.

GEX. Desidero soltanto sottolineare l'ultimo passo: « Non avendo ancora il legislatore provveduto nel caso attuale, la Corte auspica che si provveda a tale contemperamento, tenendo presenti i poteri e i diritti delle regioni a statuto speciale, che sono stati compressi » (quindi la stessa Corte costituzionale non è dell'avviso del relatore di maggioranza e neppure del rappresentante del Governo) « per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione e dal pieno funzionamento della riforma. Se è vero che le leggi nazionali possono provvedere legittimamente in materia in tutto o in parte già attribuita alla competenza delle regioni, purché si muovano dentro i limiti che gli statuti speciali hanno riservato a favore dello Stato, è anche certo che il legislatore nazionale deve assicurare agli enti regionali il massimo di autonomia, nascente dagli stessi statuti, compatibile con la nuova disciplina unitaria ».

Dopo tutto quanto ho esposto, ritengo che questa esortazione debba essere più convincente di ogni ulteriore mia perorazione. Pertanto confido che la Camera vorrà approvare il nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 5-bis.

« L'indennizzo previsto dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è dovuto per le imprese elettriche esercitate dai consorzi di bonifica e trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Dall'importo dell'indennizzo vengono detratti i contributi eventualmente corrisposti dallo Stato e da enti pubblici per la realizzazione degli impianti elettrici ».

ART. 5-ter.

« La fornitura di energia elettrica da effettuarsi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non è soggetta all'imposta generale sull'entrata ».

ART. 5-quater.

« I termini stabiliti dall'articolo 11 e dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il cambiamento dell'oggetto delle società assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965.

Le deliberazioni dell'assemblea riguardanti il cambiamento dell'oggetto, della denominazione e della sede della società e gli altri atti di cui al precedente comma possono essere prese in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.

Il rimborso delle azioni o quote dei soci che eserciteranno il diritto di recesso sarà effettuato mediante assegnazione di quote proporzionali del credito della società a titolo di indennizzo anche per la parte dell'attivo lordo della situazione patrimoniale costituita da partecipazioni in altre società assoggettate al trasferimento, valutate a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il rimborso stesso, nella parte da corrispondere per contanti, dovrà essere effettuato nel termine di 2 anni dalla dichiarazione di recesso.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Per la riduzione del capitale sociale corrispondente all'importo dei valori nominali delle azioni o quote dei soci recedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma quinto, e dell'articolo 9, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ».

ART. 5-*quinquies*.

« La deliberazione di cambiamento dell'oggetto delle società assoggettate a trasferimento è soggetta alla tassa di concessione governativa nella misura fissa di lire 5.000.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dal precedente articolo 5-*quater* l'assegnazione di quote del credito a titolo di indennizzo ai soci delle società assoggettate a trasferimento è soggetta alla imposta di registro di cui all'articolo 4 della tariffa allegato A della legge del registro nella misura di lire 1.000.

I beni delle imprese assoggettate a trasferimento separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono essere iscritti in bilancio al valore determinato a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, della stessa legge, senza che possa farsi luogo alla tassazione dell'eventuale plusvalenza iscritta in bilancio rispetto al valore netto al quale i beni stessi erano iscritti in bilancio. L'iscrizione in bilancio del valore determinato a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, sopraccitato, non ha rilevanza a tutti gli altri effetti tributari ».

ART. 5-*sexies*.

« I crediti a titolo di indennizzo verso l'Ente nazionale per l'energia elettrica concorrono a formare l'aliquota indicata alla lettera c) dell'articolo 154, comma primo, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei confronti delle società finanziarie iscritte nell'albo alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ».

Gli onorevoli Busetto, Natoli, Granati e Beccastrini hanno proposto di sostituire l'articolo 5-*bis* con il seguente:

« L'indennizzo previsto all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è dovuto per le imprese elettriche di proprietà o gestite dai Consorzi di bonifica e trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le norme previste dai numeri 2 e 3 dell'articolo 4 della citata legge.

Dall'importo dell'indennizzo vengono detratti i contributi eventualmente corrisposti dallo Stato e da Enti pubblici per la realizzazione degli impianti elettrici e del complesso delle opere attuate per l'esercizio degli stessi impianti ».

Gli stessi deputati hanno anche proposto di sostituire il 5-*quater* con il seguente:

« Le deliberazioni delle assemblee riguardanti il cambiamento dell'oggetto, della denominazione e della sede delle società di cui agli articoli 9 e 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono essere prese in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti, qualora tra i titolari della proprietà delle azioni vi siano gli enti di cui al n. 5 dell'articolo 4 della citata legge ».

Infine hanno proposto di sopprimere gli articoli 5-*quinquies* e 5-*sexies*.

L'onorevole Busetto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BUSETTO. Per quanto riguarda il nostro emendamento diretto a sostituire l'articolo 5-*bis* del Governo, dal momento che ci si riferisce all'indennizzo che l'« Enel » deve corrispondere ai consorzi di bonifica che abbiano realizzato impianti elettrici, a noi pare preferibile riferirsi espressamente alla norma della legge fondamentale che riguarda appunto gli impianti realizzati dai consorzi. Nello stesso tempo riteniamo necessario specificare meglio l'espressione « impianti elettrici », aggiungendo le parole: « e del complesso delle opere attuate per l'esercizio degli stessi impianti », al fine di definire quali sono effettivamente le opere che l'« Enel » deve indennizzare, cioè solo quelle connesse all'esercizio degli impianti elettrici.

Il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 5-*quater* del Governo pone la questione delle deliberazioni delle assemblee delle società ex elettriche che devono procedere al cambiamento dell'oggetto sociale. Il testo del Governo, in definitiva, tende a superare la norma del codice secondo cui le società di capitali possono deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale solo con riunioni di assemblea in cui sia rappresentato almeno il 51 per cento del capitale. Questa disposizione faciliterebbe i gruppi di comando delle società ex elettriche che non sempre rappresentano la maggioranza, soprattutto quando vi è una certa polverizzazione del pacchetto azionario. Noi tendiamo invece a riservare la facilitazione soltanto a quelle società nelle quali si

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

trovino a coesistere imprese private ed imprese pubbliche o di enti locali che abbiano di fatto all'incirca il 51 per cento del pacchetto azionario. Mi riferisco, ad esempio, alla « Tevere », alla « Miniere Trasimeno », in cui sono presenti il comune di Roma, l'A.C.E.A. e la « Terni ». Riteniamo che solo per queste società, le quali in definitiva sono collegate direttamente ad enti pubblici, sia opportuno ammettere quanto proposto dal Governo.

La proposta, infine, di sopprimere i due articoli aggiuntivi 5-*quinquies* e 5-*sexies* è pienamente coerente con la posizione da noi assunta in sede di discussione generale sulla legge fondamentale contraria al mantenimento in vita delle società ex elettriche.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti ora illustrati dall'onorevole Busetto ?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria al primo emendamento Busetto in quanto ritiene che i consorzi di bonifica debbono essere indennizzati solo per la parte eccedente i contributi dello Stato. È pure contraria all'emendamento 5-*quater* dell'onorevole Busetto, perché gli interessi dei vari soci sono sufficientemente tutelati dal testo del Governo. Analogamente contraria è la Commissione agli emendamenti soppressivi degli ultimi due articoli del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Busetto, sostitutivo dell'articolo 5-*bis* del Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Busetto, sostitutivo dell'articolo 5-*quater* del Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5-*bis* del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5-*ter*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5-*quater*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5-*quinquies*, del quale l'onorevole Busetto propone la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5-*sexies*, del quale l'onorevole Busetto propone la soppressione.

(*È approvato*).

Dichiaro assorbito il seguente articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Trombetta e Alesi:

« Le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relative al cambiamento dell'oggetto sociale delle società assoggettate a trasferimento, nonché le deliberazioni relative agli atti di fusione e conferimento di cui al quinto comma dell'articolo 9 della legge medesima sono prese in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

I termini stabiliti dagli articoli 9, quinto comma, e 11, primo comma, della legge stessa per l'adozione di tali deliberazioni sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1966 e al 31 dicembre 1965 ».

L'onorevole Francesco Fabbri ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'indennizzo previsto dall'articolo 5, n. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è dovuto per le attività elettriche dei consorzi di bonifica trasferiti all'Ente nazionale di energia elettrica.

Dall'importo dell'indennizzo vengono detratti i contributi eventualmente corrisposti dallo Stato e da enti pubblici per la realizzazione degli impianti elettrici ».

Ha facoltà di illustrarlo.

FABBRI FRANCESCO. Il mio emendamento si differenzia dal 5-*bis* del Governo per il riferimento che io faccio al n. 4 dell'articolo 5 della legge n. 1643 del 1962. Si tratta di una indicazione per altro molto importante, in quanto l'indennizzo ai consorzi di bonifica dovrebbe essere determinato in base alla stima del valore degli impianti e non alla stima del rendiconto. Poiché la questione è controversa, ho ritenuto di richiamare su di essa l'attenzione del Governo ed io non insisterò se il ministro dell'industria mi assicurerà che per fissare l'indennizzo di cui all'articolo 5-*bis* ora approvato si seguirà la modalità prevista dal n. 4) dell'articolo 5 della legge 1643.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

La questione interessa 15 mila famiglie contadine della provincia di Treviso che si erano costruite i loro impianti elettrici con il loro denaro, senza contributi da parte dello Stato, tramite consorzi appositamente costituiti, i quali vedrebbero i loro bilanci annuali, in base a questa legge, depauperati di circa 80 milioni, con un disagio che lascio immaginare ai colleghi. Non ho presentato un emendamento inteso ad accogliere l'istanza di questi contadini che fosse lasciato loro libero l'esercizio delle centrali da essi stessi costruite senza il contributo dello Stato; si accolga almeno la giusta loro richiesta di essere indennizzati del valore degli impianti in base ad una stima e non già in base ad un bilancio la cui valutazione è controversa.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Signor Presidente, non credo sia facile qui dare formale assicurazione alla richiesta dell'onorevole Fabbri. Assicuro l'onorevole Fabbri che studierò il problema. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Il tema è estremamente serio ed è per questo che vorrei usare una consapevole prudenza. L'articolo che è stato votato stabilisce che si dà un'indennità dalla quale si tolgono i contributi ricevuti. L'indennità sarà stabilita a norma di legge, ma sinceramente io non sono ora in condizione di fare precisazioni più impegnative.

PRESIDENTE. Onorevole Fabbri, insiste?

FABBRI FRANCESCO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natoli, Bussetto e Granati hanno presentato quest'ultimo articolo aggiuntivo:

« Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di 15 senatori e di 15 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere ».

L'onorevole Natoli ha facoltà di illustrarlo.

NATOLI. Si tratta di una procedura già adottata in diversi casi e che mai come in questo caso sembra pertinente e opportuna, trattandosi d'una delega accordata ad un Governo che nel frattempo è caduto e che lasciò spirare il termine senza utilizzarla, mentre successivamente, dal giugno dell'anno scorso ad ora, si è aperto — e non sappiamo quando si chiuderà — un periodo di vera e propria

carenza legislativa che ha finito col mettere l'« Enel » in una situazione perfino di dubbia legittimità.

Dati questi precedenti ci sembra particolarmente opportuno che l'azione del Governo sia seguita da una Commissione parlamentare ai fini del rispetto dei tempi della delega e del puntuale adempimento dei criteri contenuti nell'atto di delega.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

COLOMBO VITTORINO, *Relatore per la maggioranza*. Il nostro parere è contrario all'emendamento Natoli. Le sue argomentazioni hanno formato oggetto di ampio dibattito in sede di discussione generale ed io stesso ne ho trattato nella mia replica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Gex?

ALBERTINI, *Presidente della Commissione*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Gex che è del tutto superfluo. Per il principio della gerarchia delle fonti di diritto, è evidente che con legge ordinaria non possiamo modificare il contenuto degli statuti delle regioni a statuto speciale, che sono leggi costituzionali. Sarebbe, dunque, giuridicamente improprio introdurre qui l'emendamento Gex.

GEX. Intanto, però, il Governo ha emanato i decreti contro i diritti delle regioni a statuto speciale.

ALBERTINI, *Presidente della Commissione*. Spetterà alla Corte costituzionale stabilirne i limiti.

PRESIDENTE. Il Governo?

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo concorda con la Commissione sia per quanto riguarda l'emendamento Natoli sia per quanto concerne l'emendamento Gex.

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, insiste?

NATOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Natoli.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato*).

Onorevole Gex, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

GEX. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gex, dianzi letto.

(*Non è approvato*).

PASSONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI. Il gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria voterà contro il disegno di legge poiché, dal modo come si è sviluppata la discussione generale, dalle risposte del Governo e dal modo come si sono discussi gli emendamenti, abbiamo potuto riscontrare l'atteggiamento pregiudizialmente negativo del Governo e della maggioranza contro qualsiasi emendamento, anche se avente lo scopo di migliorare in senso puramente obiettivo il testo del provvedimento.

Noi avevamo presentato alcuni emendamenti soprattutto allo scopo di precisare ulteriormente il senso della nazionalizzazione e con l'obiettivo di garantire il carattere democratico dell'ente nazionale, assicurandone il collegamento istituzionale con gli enti locali e le organizzazioni produttrici e democratiche. I nostri emendamenti, insomma, miravano a perfezionare lo sforzo intrapreso con il provvedimento di nazionalizzazione e inteso a far compiere al nostro paese ulteriori passi in avanti sulla strada della democrazia e del progresso.

Tale intransigente atteggiamento va evidentemente giudicato come una manifestazione di volontà politica che noi non possiamo non contrastare in occasione della votazione, dando a questo nostro dissenso non certo un significato di condanna della nazionalizzazione e nemmeno dell'« Enel », bensì della politica generale del Governo e di quella praticata oggi dall'ente di Stato in conformità alle direttive del Governo medesimo.

Noi riteniamo che tale politica sia oggi tale da minare l'istituto della nazionalizzazione alle sue fondamenta, determinando nell'opinione pubblica e nei lavoratori una sfiducia ingiustificata e non concepibile nei confronti di una grande riforma come quella che abbiamo realizzato due anni or sono.

Un Governo e una maggioranza che non si preoccupano di evitare che questo fenomeno di sfiducia aumenti e diventi generale, un Governo e una maggioranza che si rifiutano di prendere in considerazione le proposte migliorative avanzate per contrastare questo tentativo di discredito della nazionalizzazione, non meritano la nostra fiducia e giustificano la nostra opposizione al presente disegno di legge.

BUSETTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Annuncio il voto contrario del gruppo comunista al disegno di legge. Non deve apparire contraddittorio il fatto che il

nostro gruppo, che come è noto ha dato il suo appoggio alla legge di nazionalizzazione dell'industria elettrica e ha dato nel paese e nel Parlamento un contributo decisivo per giungere a questa fondamentale riforma di struttura, si accinga invece adesso a votare contro questo disegno di legge.

Non soltanto il Governo, infatti, ha lasciato scadere il termine previsto dalla legge fondamentale entro il quale avrebbe dovuto emanare le norme delegate intese a dare all'« Enel » una nuova organizzazione e una struttura rispondente allo spirito del provvedimento di nazionalizzazione, ma, nel suo disegno di legge, esso non ha tenuto in alcun conto quanto fu discusso e proposto molto appassionatamente nella Commissione dei 45, nell'intento di fare dell'« Enel » uno strumento nuovo della programmazione democratica e dello sviluppo economico, diretto a consentire l'accesso dei lavoratori alla direzione dello Stato e quindi tendente ad instaurare un nuovo tipo di rapporti fra l'ente nazionalizzato, il Parlamento, le regioni, le province e i comuni, ossia fra il potere centrale e gli organi di potere decentrati della pianificazione territoriale e della programmazione economica.

Dobbiamo anzi rilevare che il Governo ha compiuto un atto ancor più grave e decisivo. Va infatti sottolineato, anche se con rammarico, che questo atto è stato consentito anche dalle forze del partito socialista italiano e del partito repubblicano, che pure dimostrarono a suo tempo la volontà di assegnare all'« Enel » il ruolo di fondamentale strumento di una programmazione democratica. Mi riferisco al fatto che il Governo e la sua maggioranza hanno sostanzialmente bloccato per molto tempo la discussione di questo disegno di legge, mortificando l'iniziativa dell'Assemblea e permettendo al consiglio di amministrazione dell'« Enel » di porre il Parlamento, gli enti locali e il paese di fronte al fatto compiuto di essersi dati una propria organizzazione e un ordinamento burocratico centralizzato, facendosi così beffe della volontà del Parlamento, delle funzioni degli enti locali, delle regioni a statuto speciale e delle istituenti regioni a statuto ordinario, che dovranno costituire gli organi principali di quella politica di programmazione nel cui ambito assume fondamentale rilievo la disponibilità delle fonti di energia.

Una possibilità nuova poteva aprirsi soltanto se il Governo e la maggioranza avessero riservato una diversa accoglienza agli emendamenti proposti dal nostro e da altri

gruppi che tendevano a migliorare nettamente il testo della legge. Tutti i colleghi hanno potuto constatare in quale misura il Governo e la sua maggioranza abbiano fatto blocco nell'avversare anche gli emendamenti più modesti presentati a questo scopo; per non dire poi della reiezione delle proposte intese ad estendere la sfera di applicabilità della nazionalizzazione o, comunque, ad impedirne ulteriori restrizioni a favore dell'autoproduzione, cioè dell'interesse specifico della Montecatini, della Pirelli, della Snia-Viscosa, del gruppo Burgo, dell'Italcementi, cioè dei grandi gruppi monopolistici che hanno già sottratto alla nazionalizzazione ingenti capitali ed impianti e più di 15 miliardi di chilowattore, corrispondenti ad una percentuale molto elevata dell'energia prodotta nel nostro paese.

Governo e maggioranza non hanno assunto l'atteggiamento che noi abbiamo auspicato e verso il quale li abbiamo sollecitati, ma un altro che contrasta con lo spirito stesso della legge fondamentale, con l'esigenza di una pianificazione democratica e articolata — sia sotto il profilo economico sia territoriale — nella quale gli enti locali devono avere un giusto posto anche per quanto attiene alla prioritaria materia delle fonti di energia.

Mi pare chiaro che in questa discussione ancora una volta si sono scontrate due linee di politica economica e due concezioni circa la strumentazione democratica della programmazione. Anzi il disegno di legge governativo presenta persino alcune stridenti sfasature con il programma con il quale il Governo di centro-sinistra si è presentato alle Camere nel dicembre scorso; questo è un altro segno di quella precisa involuzione che caratterizza oggi la vita stessa di questo Governo che, per le sue contraddizioni, rappresenta esso stesso un fattore di aggravio di tutta la situazione economica, sociale e politica del nostro paese.

Approvando questa legge, l'« Enel » diventa un centro di potere tecnocratico e burocratico che sarà di ostacolo alla programmazione democratica. Per questo motivo noi votiamo contro, con l'impegno di continuare la battaglia nel Parlamento, nel paese, a livello degli enti locali e fra le masse popolari, al fine di rimuovere questi ostacoli per restituire l'« Enel » alle sue funzioni di strumento democratico di una importante riforma di struttura del nostro paese, e perché non sia trasformato, come si vuol fare ora, in uno strumento rivolto contro la stessa nazionalizzazione dell'energia elettrica. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Il gruppo liberale ritiene di avere dato un contributo serio e responsabile alla formulazione di questa legge e deve riconoscere che nella fase intercorsa fra la presentazione del primo e del secondo testo governativo, molte cose da noi suggerite, e anche altre che abbiamo prospettato unitamente ad altri gruppi politici, sono state recepite nella legge.

Tuttavia questa legge...

PAJETTA. Onorevole Albertini, ha sentito quello che ha detto l'onorevole Trombetta? Voi del P.S.I. avete fatto quello che hanno chiesto i liberali.

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*. Purtroppo, onorevole Pajetta, non siamo stati ascoltati abbastanza. (*Interruzione del Presidente della Commissione Albertini — Richiami del Presidente*). Tuttavia questa resta per noi una legge eversiva, per il semplice fatto che si ricollega alla legge fondamentale dell'« Enel », accentuandone anzi taluni aspetti particolarmente punitivi. Resta poi una legge antieconomica proprio per l'« Enel », per lo Stato e per la stessa economia del paese. Resta una legge ingiusta per coloro che più particolarmente e più direttamente ne sono colpiti, cioè proprio quei piccoli e medi industriali ed artigiani produttori di energia elettrica che vengono spazzati via, per il dubbio — che rimane fondato in noi — che proprio da essi l'« Enel » abbia temuto e tema la concorrenza, e voglia eliminarli per sopprimere con essi uno sfavorevole termine di paragone in materia di costi e conseguentemente di tariffe.

Costoro non solo sono danneggiati perché si toglie loro il lavoro tradizionale, ma anche perché questa legge li espropria con lo stesso metro ingiusto (che diventa ancora più iniquo) con il quale sono state espropriate le grandi aziende elettriche. Al riguardo mi duole constatare che né il relatore per la maggioranza né il rappresentante del Governo si sono pronunciati sul nostro emendamento che richiamava la responsabilità del Governo e della maggioranza su tutta la questione che riguarda gli indennizzi e le relative modalità, e non abbiano fornito in questa sede le garanzie che certamente quella parte dell'opinione pubblica più direttamente interessata attendeva. (*Interruzione del Relatore per la maggioranza Colombo Vittorino*). Mi auguro di essermi sballato, onorevole Vittorino Colombo, controlleremo comunque sugli *Atti parlamentari* la reale portata delle sue dichiarazioni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Per queste ragioni il gruppo liberale voterà contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. È così ultimato l'esame degli articoli. Il disegno di legge sarà votato nel suo complesso a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Dichiaro assorbita la concorrente proposta di legge Natoli ed altri (281).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità speciali delle prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55 (577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione delle contabilità speciali delle prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CURTI AURELIO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi dal 1940-41 al 1954-55 nella gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati dipendenti dal Ministero dell'interno, il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero dell'interno la somma di lire 8.500.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

Le rimanenze di fondi di complessive lire 8.500.000.000 accertate sugli accreditamenti ricevuti negli esercizi dal 1940-41 al 1954-55 dai funzionari delegati dipendenti dal Ministero dell'interno, dovranno essere versate in Tesoreria e verranno imputate ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dello stanziamento di cui all'articolo 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le modalità per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi, di cui agli articoli precedenti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 (1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CURTI AURELIO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1 e della tabella A.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

ENTRATA.

a) *in aumento:*

Capitolo n. 97 — Imposta di consumo dei tabacchi, ecc. L. 13.000.000.000

b) *in diminuzione:*

Capitolo n. 23 — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc. » 11.500.000.000

SPESA — MINISTERO DEL TESORO.

in aumento:

Capitolo n. 412 — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. L. 1.500.000.000

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 e la tabella A.

(*Sono approvati*).

Si dia lettura dell'articolo 2 e della tabella B.

FRANZO, *Segretario*, legge:

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

TABELLA B.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64.

a) *in aumento:*

Capitolo n. 35 — Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. L. 6.300.000.000

Capitolo n. 37 — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. L. 1.200.000.000

Capitolo n. 61 — Spesa straordinaria per la nuova costruzione di edifici, impianti, ecc. » 4.000.000.000
L. 11.500.000.000

b) *in diminuzione:*

Capitolo n. 63. — Avanzo finanziario della gestione, ecc. L. 11.500.000.000

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 e la tabella B.

(*Sono approvati*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospensione dei termini per il disastro del Vajont » (1206);

« Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (1042).

Saranno votati a scrutinio segreto anche i disegni di legge 381, 577 e 1147 oggi esaminati.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1964, n. 150, concernente la sospen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

sione dei termini per il disastro del Vajont »
(1206):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	321
Voti contrari	18

(La Camera approva).

« Modifiche ed integrazioni della legge
4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze
a favore delle zone devastate dalla catastrofe
del Vajont del 9 ottobre 1963 » (1042):

Presenti	339
Votanti	219
Astenuti	120
Maggioranza	110
Voti favorevoli	178
Voti contrari	41

(La Camera approva).

« Rinnovo di delega al Governo per la
emanazione di norme relative all'organizza-
zione e al trattamento tributario dell'Ente na-
zionale per l'energia elettrica, e norme inte-
grative alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 »
(381):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	202
Voti contrari	137

(La Camera approva).

« Sistemazione delle contabilità speciali
delle prefetture relative agli esercizi finan-
ziari dal 1940-41 al 1954-55 » (577):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	213
Voti contrari	126

(La Camera approva).

« Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quello dell'amministrazione dei monopoli
di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 »
(1147):

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli	203
Voti contrari	136

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bologna
Abenante	Bonaiti
Accreman	Bontade Margherita
Agosta	Borra
Alatri	Borsari
Alba	Bosisio
Albertini	Botta
Alboni	Bottari
Alesi	Bova
Alessandrini	Breganze
Alessi Catalano	Bressan
Maria	Bronzuto
Amadei Leonetto	Buffone
Amadeo	Busetto
Ambrosini	Buttè
Amendola Giorgio	Buzzetti
Amendola Pietro	Buzzi
Amodio	Caiazza
Anderlini	Calabrò
Angelino	Calveti
Antonini	Canestrari
Armani	Cappello
Armaroli	Caprara
Azzaro	Carcatera
Badaloni Maria	Carocci
Baldani Guerra	Carra
Baldi	Castellucci
Baldini	Cavallari
Ballardini	Cavallaro
Barba	Céngarle
Barbi	Ceruti Carlo
Bardini	Cetrullo
Baroni	Chiaromonte
Bártole	Cianca
Bassi	Cinciari Rodano Ma- ria Lisa
Bastianelli	Coccia
Battistella	Cocco Maria
Bavetta	Codacci Pisanelli
Beccastrini	Colasanto
Belotti	Colleselli
Bemporad	Colombo Vittorino
Beragnoli	Conci Elisabetta
Berlinguer Luigi	Corona Giacomo
Berloffa	Corrao
Berretta	Cortese Giuseppe
Bertè	Cottone
Bertinelli	Crapsi
Bertoldi	Crocco
Biagini	Curti Aurelio
Biagioni	Dagnino
Bianchi Fortunato	Dal Canton Maria Pia
Bianchi Gerardo	D'Alessio
Bignardi	D'Amato
Bima	D'Arezzo
Bisantis	Dárida
Bo	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

De Capua	Giomo	Messinetti	Sandri
Degan Costante	Giorgi	Mezza Maria Vittoria	Sanna
Del Castillo	Girardin	Miceli	Santagati
De Leonardis	Gitti	Migliori	Sarti
Delfino	Giugni Lattari Jole	Miotti Amalia	Scaglia
Della Briotta	Gombi	Monasterio	Scalfaro
De Maria	Gorreri	Mosca	Scalia
De Marzi	Granati	Nannuzzi	Scarascia
De Marzio	Grezzi	Natoli	Scarlato
De Meo	Grimaldi	Natta	Scarpa
De Mita	Guariento	Negrari	Scionti
De Pascális	Guerrieri	Nicoletto	Scotoni
De Ponti	Guerrini Rodolfo	Nucci	Sericciolo
De Zan	Gullo	Ognibene	Sedati
Diaz Laura	Gullotti	Olmini	Semeraro
Dietl	Illuminati	Origlia	Seroni
Di Giannantonio	Imperiale	Pagliarani	Servadei
Di Mauro Ado Guido	Isgrò	Pasqualicchio	Sforza
Di Nardo	Jacazzi	Passoni	Sgarlata
Di Piazza	Jacometti	Patrini	Silvestri
D'Ippolito	Làconi	Pedini	Simonacci
Di Primio	Laforgia	Pennacchini	Sinesio
Di Vittorio Berti Bal- dina	Lajólo	Pertini	Soliano
D'Onofrio	La Penna	Pezzino	Spagnoli
Dossetti	Lenoci	Picciotto	Speciale
Elkan	Leonardi	Piccoli	Spinella
Ermini	Leone Giovanni	Pigni	Storchi
Fabbri Francesco	Leone Raffaele	Pirastu	Sullo
Fabbri Riccardo	Lettieri	Pistelli	Tàntalo
Fada	Levi Arian Giorgina	Pitzalis	Taverna
Failla	Lezzi	Poerio	Tempia Valenta
Fasoli	Lombardi Ruggero	Prearo	Terranova Corrado
Ferioli	Longoni	Principe	Terranova Raffaele
Ferrari Riccardo	Lucchesi	Pucci Ernesto	Titomanlio Vittoria
Ferrari Virgilio	Lucifredi	Quintieri	Togni
Ferri Giancarlo	Lusóli	Racchetti	Trentin
Ferri Mauro	Luzzatto	Raffaelli	Trombetta
Fiumanò	Macaluso	Raia	Turnaturi
Folchi	Macchiavelli	Re Giuseppina	Urso
Fornale	Magno	Reale Giuseppe	Vaja
Fortuna	Malagugini	Reggiani	Valiante
Franceschini	Mancini Antonio	Restivo	Valori
Franzo	Mannironi	Riccio	Vecchietti
Fusaro	Marchesi	Ripamonti	Venturoli
Gagliardi	Mariani	Romanato	Veronesi
Galli	Mariconda	Romano	Vestri
Galluzzi	Marras	Romeo	Viale
Gambelli Fenili	Martini Maria Eletta	Rosati	Vicentini
Gasco	Martuscelli	Rossanda Banfi	Villa
Gatto	Maschiella	Rossana	Villani
Gennai Tonietti Erisia	Mattarelli	Rossi Paolo Mario	Viviani Luciana
Gerbino	Matteotti	Rossinovich	Volpe
Gessi Nives	Mazza	Russo Carlo	Zaccagnini
Gex	Mazzoni	Russo Spena	Zanibelli
Ghislandi	Melis	Raffaello	Zappa
Giachini	Melloni	Russo Vincenzo	Zóboli
Gioia	Mengozzi	Mario	Zugno
	Merenda	Sacchi	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Si sono astenuti (Sul disegno di legge n. 1042):

Abenante	Granati
Accreman	Grezzi
Alatri	Grimaldi
Alboni	Guerrini Rodolfo
Alessi Catalano	Gullo
Maria	Illuminati
Ambrosini	Jacazzi
Amendola Giorgio	Làconi
Amendola Pietro	Lajólo
Angelino	Leonardi
Antonini	Levi Arian Giorgina
Baldini	Lusóli
Bardini	Luzzatto
Bastianelli	Macaluso
Battistella	Magno
Bavetta	Malagugini
Beccastrini	Marchesi
Beragnoli	Mariconda
Berlinguer Luigi	Marras
Biagini	Maschiella
Bo	Mazzoni
Borsari	Melloni
Bronzuto	Messinetti
Busetto	Miceli
Calabrò	Monasterio
Caprara	Nannuzzi
Carocci	Natoli
Chiaromonte	Natta
Cianca	Nicoletto
Cinciari Rodano Ma-	Ognibene
ria Lisa	Olmini
Coccia	Pagliarani
Corrao	Pasqualicchio
Crapsi	Passoni
D'Alessio	Pezzino
Delfino	Picciotto
Diaz Laura	Pigni
Di Mauro Ado Guido	Pirastu
D'Ippolito	Poerio
Di Vittorio Berti Bal-	Raffaelli
dina	Raia
D'Onofrio	Re Giuseppina
Faila	Romeo
Fasoli	Rossanda Banfi
Ferri Giancarlo	Rossana
Fiumandò	Rossi Paolo Mario
Galluzzi	Rossinovich
Gambelli Fenili	Sacchi
Gatto	Sandri
Gessi Nives	Sanna
Giachini	Santàgati
Giorgi	Scarpa
Giugni Lattari Jole	Scionti
Gombi	Scotoni
Gorreri	Seroni

Sforza	Vaja
Soliano	Valori
Spagnoli	Vecchietti
Speciale	Vestri
Tempia Valenta	Villani
Terranova Raffaele	Viviani Luciana
Trentin	Zóboli

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Amatucci	Hélfer
Armato	Iozzelli
Basile Guido	Marotta Vincenzo
Belci	Marzotto
Biaggi Nullo	Micheli
Bovetti	Napoli
Cataldo	Sabatini
Cervone	Sangalli
Finocchiaro	Savio Emanuela
Fracassi	Tozzi Condivi

(Concesso nella seduta odierna):

Foderaro	Piccinelli
Lattanzio	Vincelli
Martino Edoardo	

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico che, dovendosi procedere alla sostituzione del deputato Francesco Ferrari, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna - a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati - ha accertato che il candidato Morelli Giancarlo segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 1 (partito comunista italiano) per il collegio IX (Verona).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo l'onorevole Giancarlo Morelli deputato per il collegio IX (Verona).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio XII (Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì):

Loperfido Francesco, Boldrini Arrigo, Lama Luciano, Pagliarani Nicola, Gessi Nives, Zoboli Antonio, Degli Esposti Renato,

Vespignani Veraldo, Venturoli Giuseppe, Iotti Leonilde, Ferri Giancarlo, Bignardi Agostino, La Malfa Ugo, Cattani Venerio, Servadei Stefano, Armaroli Silvano, Zaccagnini Benigno, Salizzoni Angelo, Mattarelli Gino, Marchiani Giordano, Elkan Giovanni, Bersani Giovanni, Preti Luigi.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La II Commissione (Interni) nella riunione pomeridiana in sede legislativa ha approvato il seguente disegno di legge:

« Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate » (1104).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la XII Commissione (Industria) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

BRUSASCA: « Modifica all'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'ordine cavalleresco " al merito del lavoro " » (413).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 24 aprile 1964, alle 10,30:

1. — *Svolgimento della interpellanza Pirastu (127) e delle interrogazioni Berlinguer Mario (488 e 482) e Cocco Maria (1066) sui trasporti da e per la Sardegna.*

2. — Interrogazioni.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

ERMINI ed altri: Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (1115);

— *Relatore:* Ermini.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-1958 (598);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1956-1957 (992);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1958-1959 (993);

— *Relatore:* Curti Aurelio.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

SALIZZONI E BERSANI: Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede in Bologna, una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato, sito in Ferrara, corso Porta Po (269) — *Relatore:* Longoni.

La seduta termina alle 21,15.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

**INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE ANNUNZIATE**

Interrogazioni a risposta orale.

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare in ordine al grave problema dei trasporti su traghetto da e per la Sardegna.

« Tale servizio infatti, gravato da richieste di trasporto di carri-merci in misura notevole nei periodi normali, raggiunge punte di congestione in periodo invernale-primaverile, quando il mancato avvio dei carri di primizie danneggia irrimediabilmente gli agricoltori.

(1066)

« COCCO MARIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, per conoscere se non ritengano in contrasto con il dettato costituzionale, e comunque in violazione della legge n. 66 del 9 febbraio 1963 per l'accesso delle donne a tutte le carriere, l'esclusione delle donne dal concorso per esami a n. 7 posti di vice cancelliere in prova, nel ruolo della carriera di concetto del Ministero della difesa-esercito, il cui bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1964;

se pertanto non ritengano di dover sopprimere tale esclusione e, — al fine di consentire la partecipazione a donne, che intendano parteciparvi essendo in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti — adottare i provvedimenti del caso, fra cui si ritiene indispensabile la proroga del termine per la presentazione delle domande.

(1067)

« RE GIUSEPPINA, IOTTI LEONILDE,
FASOLI, GUIDI, CINCIARI RODANO
MARIA LISA, CRAPSI, SPAGNOLI ».

« Il sottoscritto chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere come intende effettuare l'armonico inserimento nel secondo corso della scuola media unica, nel prossimo anno scolastico, di quegli alunni attualmente frequentanti la seconda media inferiore tradizionale e la seconda avviamento, che, respinti alla fine del corrente anno scolastico, saranno costretti a ripetere.

« Tali alunni, non avendo frequentato la prima media unica, che segue nuovi indirizzi con nuove materie di studio quali osservazioni scientifiche, educazione musicale, e appli-

cazioni tecniche, si troveranno nel prossimo anno in difficoltà derivanti dall'attuale fase di trapasso della scuola media dell'obbligo.

(1068) « LEVI ARIAN GIORGINA, ILLUMINATI, BRONZUTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quando l'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.EL.), essendo già da tempo scaduti i termini stabiliti dalla legge, presenterà al Parlamento la relazione del consiglio di amministrazione sul primo anno di attività, il bilancio per l'esercizio decorso e i programmi a breve e lunga scadenza.

(1069)

« NATOLI, Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se abbiano qualche fondamento le voci che sono circolate in questi giorni circa aumenti dei prezzi dell'energia elettrica per usi industriali, che sarebbero allo studio del Comitato dei ministri per l'E.N.EL.

(1070)

« NATOLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza dei seguenti fatti:

1) che la società Monte Amiata, azienda a partecipazione statale concessionaria delle miniere mercurifere di Abbadia San Salvatore (Siena) e Selvena (Grosseto), con atto unilaterale compiuto in aperta violazione di specifici accordi sindacali in virtù dei quali si istituì e si regolamentò un premio di rendimento in favore delle maestranze, nonché infrangendo tassative norme del contratto collettivo nazionale di lavoro che di tale premio prevedono il miglioramento, e, peraltro, senza attendere l'esito delle trattative che essa conduceva con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per il rinnovo degli accordi in parola, ha liquidato — contrariamente alle assicurazioni date — il premio di rendimento relativo al mese di marzo 1964 con una decurtazione di lire 160 al giorno per ogni dipendente, corrispondendo cioè una somma forfetaria di lire 500 giornaliere in luogo dell'intero premio di lire 660 quale risulta essere stato conseguito dai minatori sulla base della corretta applicazione degli accordi tuttora vigenti;

2) che la stessa società Monte Amiata, in seguito alla adozione del predetto provvedimento, nonché avanzando successivamente la pretesa d'inserire negli accordi riguardanti il premio di rendimento clausole

inaccettabili per i lavoratori in quanto fortemente peggiorative dell'attuale trattamento salariale oltreché contrastanti con lo spirito del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, ha provocato la rottura delle trattative e quindi un grave stato di agitazione nelle due miniere, le cui maestranze, conseguentemente, hanno già attuato un primo unanime sciopero di 24 ore e sono ora decisamente orientate ad acutizzare l'azione sindacale ove l'azienda non receda dalle sue attuali posizioni.

« In relazione a quanto sopra, gli interroganti chiedono altresì ai Ministri se non ritengano il comportamento della società Monte Amiata arbitrario e lesivo dei diritti dei lavoratori interessati, contrario all'auspicata istaurazione ed allo svolgimento nelle aziende di corretti e moderni rapporti sindacali, se, comunque, non lo reputino incompatibile con la natura e la funzione di una azienda a partecipazione statale e se non ravvisino la necessità di intervenire sollecitamente per indurre la stessa società Monte Amiata a rispettare gli accordi sindacali, ad abbandonare ingiustificati quanto anacronistici, vessatori e restrittivi criteri nel trattamento salariale ed a bandire ogni forma di ricatto nei confronti delle maestranze, nonché al fine di far riprendere prontamente le trattative presso l'ufficio provinciale del lavoro, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per dirimere la vertenza. Infine se — ad evitare l'aggiungersi di altro motivo di malcontento e di agitazione — non ritengano opportuno indurre la società Monte Amiata a far conoscere ai rappresentanti aziendali dei lavoratori quale sia la somma che essa ha stanziato od intende stanziare a titolo di gratifica di bilancio 1963 in favore dei propri dipendenti.

« Tutto ciò in considerazione anche dell'alta produttività che si raggiunge nelle due miniere, del buon andamento del mercato internazionale del mercurio, dell'esigenza di evitare danni alla economia della zona e della nazione e tenendo altresì presente che la società Monte Amiata nel 1963 ha visto aumentare il proprio utile addirittura del 140 per cento, raggiungendo il miliardo e 200 milioni in confronto ai circa 500 milioni del 1962.

(1071) « GUERRINI RODOLFO, BARDINI, TONGNONI, BECCASTRINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della pubblica istruzione e del turismo

e spettacolo, per sapere se non ritengano opportuno esprimere un pubblico elogio ai circoli culturali scolastici di Torino che hanno preso l'ottima iniziativa di organizzare una gita di studenti a Milano per assistere alla rappresentazione della *Vita di Galileo* di Brecht, che per il valore dell'opera rappresentata e per l'alto livello artistico degli interpreti costituisce un grandissimo contributo alla elevazione morale, culturale e civica della gioventù.

(1072) « LEVI ARIAN GIORGINA, SULOTTO, SPAGNOLI, ILLUMINATI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritengano di esprimere esplicita condanna alla lettera aperta al Ministro della pubblica istruzione firmata dal signor Carlo Chiazzava, pubblicata sul numero del 16 aprile 1964 del settimanale *Il nostro tempo* di Torino, che suona offesa alla scuola statale e oltraggio allo spirito e alla lettera delle libertà sancite dalla Costituzione.

(1073) « LEVI ARIAN GIORGINA, SULOTTO, SPAGNOLI, ILLUMINATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se il Governo non ritenga che i continui e dolorosi incidenti che funestano da qualche anno l'aviazione militare italiana — con la conseguente perdita di strumenti costosi, ma soprattutto di vite umane — siano troppo frequenti per trovare la loro causa soltanto in una serie di sfortunate circostanze.

« Domanda infatti perché, senza aver combattuto negli ultimi 20 anni alcuna guerra, l'aviazione militare italiana debba purtroppo registrare perdite superiori, in apparecchi ed in equipaggi, a quelle sofferte per esempio dall'aviazione francese durante la guerra in Algeria.

(1074) « PISTELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, per sapere se intendono intervenire, con tutta l'urgenza adeguata alla gravità del fatto, in merito alla richiesta di 345 licenziamenti, su 545 dipendenti, avanzata dalla società Icar-Leo di Roma;

se non ritengano di disporre gli opportuni controlli di Stato, anche in considerazione dell'interesse pubblico costituito dalla produzione farmaceutica della azienda, sui motivi adottati dalla società a spiegazione del-

la chiusura dei reparti di fermentazione, estrazione e recuperi, relativi alla produzione degli antibiotici;

e infine, se non ritengano di adottare opportuni e tempestivi provvedimenti atti a salvaguardare la produzione dei medicinali e l'occupazione delle maestranze tutte.

(1075) « NANNUZZI, D'ALESSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, in merito ai villaggi turistici costruiti dal ministero della difesa per gli ufficiali, e, più precisamente, per sapere: 1) a norma di quale legge il ministero eroga le somme occorrenti e adibisce ai relativi servizi i militari di truppa; 2) se, ove la cosa sia del tutto legittima, non ritenga doversi estendere il beneficio a tutti gli impiegati dello Stato.

(1076) « GREZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e del commercio con l'estero, per conoscere se al fine di — a) salvaguardare gli interessi dell'agricoltura e dell'industria zootecnica; b) tutelare la salute pubblica particolarmente dell'infanzia; c) di diminuire le importazioni di prodotti alimentari — non ritengano opportuno adottare e promuovere con urgenza, provvedimenti diretti a non consentire che, nella produzione di alimenti per la prima infanzia e nella fabbricazione di gelati, sia adoperata polvere di latte in sostituzione del latte.

(1077) « ROMEO, GIUGNI LATTARI JOLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per sapere se intendono intervenire, e con quali provvedimenti, nei confronti dell'impresa Vianini (stabilimento di Aprilia) la cui direzione:

1) ha chiesto recentemente di ridurre i salari del 40 per cento come conseguenza di una nuova sistemazione dell'azienda;

2) ha iniziato le trattative di fronte all'ufficio del lavoro di Latina ma le ha interrotte improvvisamente, malgrado i sindacati avessero dichiarato di essere disposti a discutere sulle sistemazioni di qualifica in rapporto alle nuove lavorazioni salvaguardando naturalmente i salari in atto;

3) vista fallire la manovra di ridimensionamento dei salari ha disposto il licenziamento di 30 operai senza preavviso e senza motivazione;

4) ha cercato di coprire la pressione sui salari dei lavoratori e la loro occupazione accampando difficoltà congiunturali che in realtà per essa non esistono;

per sapere inoltre se gli interventi richiesti verranno svolti con particolare urgenza, non solo per le ragioni esposte nei punti precedenti, ma per riportare la normalità nello stabilimento attualmente occupato dalle maestranze in lotta.

(1078) « D'ALESSIO, CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se risponda a verità la notizia pubblicata dalla stampa, secondo la quale il procuratore generale della Corte d'appello di Roma avrebbe disposto un controllo sulla gestione di tutti gli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti ed all'uopo avrebbe chiesto ed ottenuto le copie di tutte le relazioni che l'organo amministrativo di controllo ha compilato negli ultimi anni.

(1079) « TANTALO, CAIAZZA, BUFFONE, BOVA, DE MEO, SGARLATA, MIGLIORI, PUCI ERNESTO, BOSISIO, BONAITI, BRGANZE, SCARASCIA MUGNOZZA, LAFORGIA, DEL CASTILLO, URSO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se, di fronte ai problemi posti dalla congiuntura e dalla programmazione, non ritenga opportuno ed urgente meglio coordinare ed orientare gli ingenti investimenti dei grandi Istituti previdenziali. (5912)

SERVADEI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano necessario adeguare i vitalizi I.N.A.D.E.L. agli ex dipendenti locali che non hanno potuto percepire regolari pensioni.

L'interrogante fa presente lo stato di estremo disagio della categoria il cui trattamento continua ad aggirarsi sulle 5-10.000 lire mensili, ed il suo miglioramento economico può essere sopportato — con l'adozione di opportune misure perequative — dall'attuale bilancio. (5913)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi si oppongono alla definizione della pratica di pensione vecchia guerra, numero di pensione 1077806 che interessa il signor Lucarella Leonardo. (5914)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ostino alla definizione della pratica di pensione nuova guerra che interessa il signor Chirulli Matteo di Giuseppe che, malgrado essere stato sottoposto a visita medica a Bari nel 1958 e successivamente nell'aprile 1963, a tutt'oggi non riesce a veder definita la pratica stessa. (5915)

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno accertare le ragioni per cui è stato escluso dall'assegnazione di un alloggio I.N.A.-Casa il signor Giovanni Francescone, da Napoli, Corso San Giovanni a Teuccio 598, alloggiato con la sua famiglia, composta dalla moglie e sette figli, in un locale seminterrato di appena 3 metri quadrati, privo di finestre e di servizi, umidissimo, antighienico al punto che due suoi figli hanno contratto la tubercolosi. (5916)

SERVADEI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per le quali l'A.N.I.C. di Ravenna continua ad affidare da anni i trasporti degli ingenti quantitativi di gesso che preleva nel comune di Riolo Terme ad una ditta la quale affida successivamente gran parte del lavoro in sub-appalto ai trasportatori locali, realizzando un lucro assolutamente ingiustificato.

L'interrogante fa presente che tutte le proposte dei trasportatori di Riolo sono sempre rimaste senza seguito, anche quelle che intendevano assicurare l'A.N.I.C. sulla vantaggiosità delle condizioni economiche e sulla saldezza tecnica e finanziaria dell'impresa associativa cui si era e si è disposti dar vita per semplificare ogni rapporto. (5917)

VENTUROLI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono al corrente della raccolta di fondi da parte della Lega italiana per la lotta contro la poliomielite, mediante l'invio alle famiglie degli studenti di ogni ordine di scuola, di apposito modulare e vaglia di lire 200 da sottoscrivere.

Come mai non è stato previsto, nella contemporaneità dell'operazione di vaccinazione promossa dal Ministero per la sanità, che quasi tutte le famiglie avrebbero finito con lo scambiare la sottoscrizione promossa dalla Lega per la lotta contro la poliomielite, come una specie di tassa fissa, ingenerando con l'equivoco le più vive rimostranze contro l'autorità scolastica e sanitaria.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, stante l'insolita procedura permessa all'ente morale e alla cifra cospicua che andrà a riscuotere, quali garanzie si hanno che il loro impiego servirà allo scopo prestabilito. (5918)

FERIOLI, ALESI, TROMBETTA, BIGNARDI, BIAGGI FRANCAANTONIO, GIOMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali provvedimenti egli intenda assumere, di concerto con gli altri Ministri interessati, per avviare a soluzione gli assillanti problemi dei pubblici esercenti, la cui importanza a validità ha costretto la categoria interessata a manifestazioni di protesta e di denuncia dell'attuale situazione, svoltesi in Emilia e in tutt'Italia. Gli interroganti fanno presente che i pubblici esercenti sono fra le categorie più esposte al crescente aumento del costo della vita verificatosi in Italia, a partire da due anni fa in modo preoccupante per tutti, e ciò anche per quegli inasprimenti di tariffa nell'imposta-consumi in abbonamento che sono stati applicati dalle amministrazioni comunali conseguentemente al caro-prezzi; così come sottolineano la necessità che il Governo prenda solenne impegno per l'esercizio di un maggior controllo per il rispetto delle norme vigenti in materia di rilascio di licenze al fine di eliminare illecite attività extra-commerciali.

Gli interroganti chiedono se il Governo intenda accogliere le richieste dei pubblici esercenti in questo senso e per la sostituzione dell'I.C.A.P. all'imposta di licenza oltre che per il riconoscimento del diritto all'impianto degli apparecchi automatici di trattenimento che sono oggi soggetti ad una differente disciplina nelle diverse province d'Italia e che sono comunque sempre in uso nei circoli ricreativi anche parrocchiali oltre che in altri ritrovi. (5919)

FERIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se egli non intenda impartire sollecitamente opportune disposizioni agli organi dipendenti per la risoluzione dei problemi economici dei dipendenti delle amministrazioni comunali tuttora insoluti.

L'interrogante chiede in modo particolare se non si intenda esigere il rispetto e l'osservanza dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383 in relazione alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e la concessione dell'indennità accessoria a tutto il personale dipendente. (5920)

SEMERARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità la preparazione presso l'ufficio legislativo del Ministero di un provvedimento di legge per lo avanzamento degli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, provvedimento già annunciato, e che ricalcherebbe la legge 16 novembre 1962, n. 1622, per il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito che riporta aggiornato lo schema di avanzamento dei carabinieri, ai quali quelli del corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono legati. (5921)

MINASI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritengono per lo meno inopportuna la revoca dello stanziamento di lire 60 milioni per la costruzione della strada Melia-Nocellari, opera che deve collegare alla vita degli uomini due borgate della frazione Melia di Scilla (Reggio Calabria) e servire l'agricoltura della zona, lasciata ad oggi in desolato e secolare abbandono ed isolamento.

Inoltre per sapere se intendano sollecitamente disporre la riparazione della strada rotabile, che dal bivio statale 18 porta alle frazioni di Solano inferiore di Bagnara Calabria e Solano Superiore di Scilla, poiché lo stato di abbandono in cui fu lasciata l'ha resa ormai impraticabile ed alquanto pericolosa per la circolazione anche a causa delle frane.

Due frazioni di circa 3.000 abitanti stanno per essere isolate ed il servizio di linea, di cui si avvalgono lavoratori e studenti giornalmente, allo stato, si svolge in condizioni di grave pericolo e, perdurando l'abbandono, dovrà essere sospeso. (5922)

JACOMETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere, riferendosi a una sua vecchia interrogazione del 4 dicembre 1958 circa un illecito traffico di farina compiuto con il sistema delle cosiddette navi elastiche, se c'è stato un intervento dell'autorità in proposito e con che risultati; se sono state prese misure adeguate, se l'accertamento delle responsabilità penali ed amministrative è stato fatto e se i colpevoli dei danni procurati allo Stato sono stati reperiti e deferiti all'autorità giudiziaria. (5923)

GERBINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le determinazioni che ritiene di poter assumere, in ordine alla richiesta avanzata dai cittadini di Rocchenere, frazione del comune di Pa-

gliara (Messina), in merito alla istituzione del servizio fonotelegrafico nella locale agenzia postale.

Per sapere se non ritenga fondata la richiesta medesima, tenuto conto che la frazione di Rocchenere conta 1.200 abitanti, dista oltre tre chilometri dal comune capoluogo, sede più vicina dove funziona un servizio fonotelegrafico, e che in meno di un anno, la locale agenzia postale ha già registrato un volume di attività assai rilevante. (5924)

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non intenda svolgere la più opportuna azione presso la presidenza dell'E.N.E.L., al fine che la direzione e gli uffici tecnici dei settori chimico, elettrico e geotermico della società Larderello, non vengano allontanati dall'attuale sede pisana come recentemente annunciato dalla presidenza di quell'ente. Il trasferimento in parola non pare infatti corrispondere a criteri di economicità essendo, com'è noto, le tre attività dell'azienda interdipendenti tra loro: lo studio geologico, il sondaggio dei pezzi e l'immediata utilizzazione di un nuovo soffione non possono certamente essere suddivisi fra amministrazioni tra loro separate il che ritarderebbe tutto il complesso dell'operazione (che va dagli studi geologici fino alla trasformazione in energia elettrica del vapore) e la produzione chimica. Oltre a ciò il ventilato trasferimento della direzione geotermica, in particolare, priverebbe quest'ultimo settore dell'attiva e preziosa collaborazione con gli organi del « Centro studi geotermici » costituito dall'O.C.D.E. presso la facoltà di scienze dell'università di Pisa. (5925)

GALLI. — *Al Ministero degli affari esteri.* — Per conoscere quale azione il Governo Italiano abbia svolto nei confronti di quello sudanese a seguito dell'espulsione dalle provincie meridionali di quel paese di numerosi cittadini italiani, che come sacerdoti missionari svolgevano colà la loro opera di alta umanità e spiritualità.

Il modo di tale espulsione è stato tale che, a parere dell'interrogante, non può lasciare indifferente un governo che voglia tutelare la sicurezza e la dignità umana dei suoi cittadini all'estero. (5926)

CRAPSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che il compartimento della viabilità di Bari dell'A.N.A.S. — sezione staccata di Foggia — che conduce i lavori occorrenti per la costru-

zione della variante della statale n. 16 « Adriatica » nel tratto Termoli-Foggia, ha proceduto sin dall'estate 1961 all'espropriazione di terreni di numerosi piccoli coltivatori diretti del comune di Campomarino (Campobasso), senza, per altro, procedere finora al dovuto e giusto indennizzo nei confronti degli interessati, pur avendo sin dall'epoca proceduto a redigere gli « stati di consistenza »; e in caso affermativo se non ritiene che si debba disporre in via di urgenza il pagamento degli indennizzi in parola. (5927)

GITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi giudica utili fare allo scopo di accelerare la sistemazione della strada della Valle Trompia in provincia di Brescia.

L'intervento è richiesto oltre che dal grande traffico interessante l'importante arteria stradale, avvicinandosi la stazione estiva, dal traffico che si intensifica fortemente per l'afflusso dei villeggianti dei centri climatici dell'alta Valle Trompia. (5928)

MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Su quanto è di seguito esposto:

L'Istituto autonomo case popolari di Catanzaro ha iniziato in Catanzaro, su di una area posta a valle di via Fontana Vecchia, la costruzione di un edificio per abitazione di certo medio. Questa costruzione è in patente contravvenzione con gli articoli 6 (comma 1°) e 8 (1° ed ultimo comma) della legge 25 novembre 1962, n. 684 che prescrivono l'osservanza di tassative distanze nel caso di costruzioni sul ciglio stradale e con l'articolo 5 della legge stessa che vieta l'impianto di qualsiasi edificio su appicchi.

Il genio civile di Catanzaro ed il provveditorato alle opere pubbliche furono informati di tale grave infrazione di legge in data 21 febbraio 1964 a mezzo di un regolare esposto. Agli uffici in parola, inoltre, non solo fu fornita ampia documentazione (atto di notorietà del 17 febbraio 1963 Reg. 7786 e relativa mappa) circa l'esistenza di una strada sul confine nel quale si sta effettuando la costruzione ma, in data 13 aprile 1964, fu notificata regolare diffida con atto extragiudiziale.

In tali condizioni non si può in alcun modo spiegare perché nessun intervento si sia ancora effettuato.

L'interrogante chiede se il Ministro interrogato non ritenga necessario provvedere con la necessaria tempestività perché gli uffici dallo stesso dipendenti assolvano, senza compia-

enza e ritardi, al loro mandato di far rispettare le leggi e di salvaguardare, con ciò, i diritti dei cittadini. (5929)

CRAPSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, procedendosi attualmente sugli impianti fissi della stazione ferroviaria di Campobasso, ai fini di una più razionale sistemazione degli impianti stessi, alla demolizione del marciapiede n. 2, per conseguire lo spostamento in avvicinamento del secondo binario al primo e la ricostruzione dello stesso marciapiede n. 2 tra il secondo e il terzo binario, sicchè, rimanendo il marciapiede n. 1, coperto da pensilina, per l'accesso ai treni in sosta sul primo binario, quello n. 2, da ricostruire, serva per l'accesso ai treni in sosta sui binari secondo e terzo, non ritenga indispensabile la costruzione di una pensilina anche sul marciapiede n. 2, a protezione dei viaggiatori in attesa, stanti le ben note sfavorevoli condizioni meteorologiche nella maggior parte dell'anno. (5930)

LEZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare in seguito a quanto stabilito dalla presidenza dell'O.N.M.I. con circolare n. 726 del 24 marzo 1964.

Con tale circolare le federazioni provinciali sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

- 1) sospendere immediatamente e comunque non oltre il 30 maggio 1964 l'attività di tutti i refettori materni sia isolati che funzionanti presso la Casa della madre e del bambino e di ridimensionare le altre istituzioni;
- 2) eliminare qualsiasi forma di assistenza *una tantum* (sussidi, lettini, copertine, corredini, ecc.);
- 3) limitare l'affidamento ad istituti educativo-assistenziale soltanto per quei minori che si trovino in effettivo stato di abbandono per inesistenza della famiglia.

L'interrogante chiede altresì di conoscere i provvedimenti che il Ministro intende adottare per tranquillizzare il personale di ruolo e quello avventizio circa la sicurezza del lavoro, dato che, a seguito della predetta circolare, entro il 30 maggio 1964 le federazioni provinciali dovrebbero licenziare il personale avventizio addetto alle mense materne e trasferire quello di ruolo (inservienti, cuoche, economie) presso altre istituzioni dipendenti, in sostituzione di altrettanto personale avventizio. (5931)

CERUTI CARLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quali disposizioni di legge e con quali criteri il Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste dispone la erogazione di premi a favore di alcuni uffici statali escludendone altri. Inoltre chiede di far conoscere l'importo dei premi assegnati a ciascuno ufficio.

In particolare chiede al Ministro dei lavori pubblici di far conoscere:

1) perché dalla ripartizione dei premi viene escluso il personale che presta servizio presso la sezione dell'ufficio del genio civile per le opere marittime la quale, al pari del provveditorato alle opere pubbliche e del genio civile servizio generale, esplica attività nell'interesse del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste;

2) in base a quali criteri di valutazione i capi degli uffici predetti procedono alla ripartizione dei premi fra il personale dipendente;

3) se è vero che tali premi vengono consegnati agli impiegati prescelti in forma del tutto segreta, precisando, in caso affermativo, i motivi che consigliano tale procedura. (5932)

GUARIENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza delle tassative disposizioni impartite dal comitato centrale dell'O.N.M.I. alle federazioni provinciali e ai comitati comunali intese a sospendere i servizi e gli interventi assistenziali (come, ad esempio, chiusura di tutti i refettori materni, ridimensionamento delle attività delle altre istituzioni; eliminazione di ogni assistenza individuale di carattere straordinario; concessione di sussidi continuativi; dimissione di tutti i minori dagli istituti di ricovero, ecc.).

Se tali provvedimenti di eccezionale gravità sono giustificati dalla persistente crisi finanziaria dell'O.N.M.I., essi contrastano, però, con altre liberalità dello Stato in altri settori della amministrazione, quali ad esempio, la concessione gratuita dei libri di testo a tutti indistintamente gli alunni delle scuole elementari, per buona parte dei quali il provvedimento non presenta l'importanza e la inderogabilità delle attività assistenziali dell'O.N.M.I. (5933)

CAIAZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga dover precisare agli enti ed uffici interessati che la tassa di circolazione relativa agli autocarri adibiti ad

esclusivo uso di scuola-guida, va corrisposta (con le riduzioni previste per le autovetture a tale scopo impiegate) in base alla « portata » degli autocarri stessi, anziché in relazione ai cavalli fiscali di essi.

L'interrogante fa presente che gli autocarri di cui trattasi — che, com'è noto, non possono essere impiegati per usi diversi dalle esercitazioni pratiche di guida — devono portare a bordo della zavorra dal peso corrispondente alla metà della « portata » indicata nella relativa carta di circolazione. (5934)

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di compiere atto di giustizia abolendo, per gli esercenti pubblici esercizi ed i commercianti dettaglianti, i quali non sono più tenuti al pagamento dell'I.G.E. al cosiddetto ultimo passaggio, l'obbligo dell'apertura del conto corrente postale e del deposito di lire 20 mila vincolato a favore dell'amministrazione finanziaria, obbligo previsto dall'articolo 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Il suddetto obbligo infatti, fu sancito ai fini del pagamento dell'I.G.E. a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

È noto invece, che a seguito dell'abolizione dell'I.G.E. dovuta nell'ultima fase di scambio (commerciante dettagliante-consumatore), i sunnominati operatori non rientrano più, neanche in astratto, nella sfera di applicazione del tributo.

La tesi sostenuta in passato dall'amministrazione finanziaria, secondo cui il ripetuto obbligo dipende esclusivamente dal fatto obiettivo dell'iscrizione del contribuente nei ruoli di ricchezza mobile categoria B, per un reddito non inferiore a lire 150 mila, non ha più alcun fondamento, poiché è incontestabile la stretta relazione dell'apertura del conto corrente postale col pagamento dell'I.G.E.

Da ogni diversa tesi dovrebbe discendere la conclusione che anche i privati debbono sottostare agli obblighi in parola. Il che non è.

Ciò stante, l'interrogante chiede se il Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro delle poste e telecomunicazioni, non ritenga provvedere allo svincolo totale dei depositi come sopra effettuati dai sunnominati operatori economici e disporre che questi ultimi, per i motivi già detti, non hanno più l'obbligo in argomento. (5935)

LEZZI E DI NARDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere per quali motivi non sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale della dire-

zione generale dell'alimentazione per gli anni susseguenti l'istituzione dell'apposito ruolo ad esaurimento previsto dalla legge 6 marzo 1958, n. 199, ivi compreso il corrente 1964, così come tassativamente stabilito dall'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (5936)

LUCIFREDI E GHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti abbia adottato od intenda adottare per la protezione del paesaggio sulla collina delle Grazie, soprastante, al centro, al golfo di Alassio (Savona), alla quale, nonostante il vincolo paesistico che su essa grava, si è ora rivolta la speculazione edilizia, che, ove non sia opportunamente contenuta, minaccia di alterare in modo irreparabile le caratteristiche della zona.

Gli interroganti vorrebbero conoscere se corrisponda a verità la progettata demolizione della cosiddetta « Villa del mandorlo », cui dovrebbero essere sostituiti altri più ingombranti edifici non in armonia col paesaggio locale. (5937)

LUCIFREDI E GHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti abbia adottato od intenda adottare per la protezione del paesaggio nella zona di Cavi di Lavagna, in provincia di Genova, per contenere il disordinato sviluppo edilizio sia nella zona piana adiacente alla via Aurelia, sia e ancor più nella zona collinare soprastante, ove le deturpazioni sarebbero ancor più evidenti ed irreparabili.

Si chiede in particolare di conoscere se la competente sovrintendenza sia intervenuta per impedire la costruzione di un edificio recentemente iniziato dall'ingegnere Livellara sotto la strada romana panoramica in località Arenelle, edificio che si dice debba ergersi per due piani oltre il livello della strada stessa, in località di alto interesse panoramico. (5938)

LUCIFREDI E GHIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Al fine di conoscere se corrisponda a verità la notizia diffusasi a Sanremo secondo la quale il vincolo posto sul parco dell'albergo Mediterraneo sarebbe stato revocato e parimenti revocato sarebbe stato il vincolo alberghiero sull'edificio, consentendo così una radicale trasformazione, con prevalente speculazione edilizia, di uno dei più significativi

elementi costitutivi della bellezza paesistica di Sanremo e della sua tradizionale attrezzatura alberghiera.

Rilevano gli interroganti il grave danno che deriverebbe alla città di Sanremo da provvedimenti del genere, che ne segnerebbero un ulteriore deprecabile declassamento nel quadro delle località di soggiorno e turismo di rinomanza internazionale. (5939)

GENNAI TONIETTI ERISIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi si volle mantenere la esclusione delle donne insegnanti tecniche pratiche di agraria dai concorsi, sia per esami sia per titoli, a posti di ruolo, quando per le altre dipendenti del Ministero della pubblica istruzione tale esclusione o limitazione di posti cadde con la legge 12 aprile 1954, n. 239.

Anche in conformità alla legge del 3 febbraio 1963, che ha eliminato ogni discriminazione tra uomo e donna per l'accesso ai pubblici uffici e a tutte le professioni, si fa notare come risponderebbe ad un criterio di giustizia un provvedimento amministrativo che riservasse qualche posto di ruolo per le donne che furono escluse dai concorsi riservati ai soli uomini pur possedendo un titolo dichiarato equipollente a quello di istruttore pratico.

Si fa rilevare che nelle condizioni suesposte si trovano le insegnanti della scuola pratica agricola femminile — ora scuola agraria femminile — che funziona a Milano sin dal 1907. (5940)

SERONI E MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per sanare la situazione in cui sono venuti a trovarsi non pochi insegnanti abilitati ex-combattenti che, pur avendo espletato gli esami entro i termini stabiliti dalla legge n. 831, si sono poi trovati esclusi dai benefici della suddetta legge previsti perché le commissioni esaminatrici terminarono le operazioni di scrutinio oltre i termini suddetti. (5941)

DELLA BRIOTTA E ARMAROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, dopo l'emanazione del regolamento esecutivo della legge 10 febbraio 1962, n. 66, riguardante nuove disposizioni per i ciechi civili, si sia provveduto agli altri adempimenti previsti dalla legge stessa e dal regolamento per portare a soluzione il problema angoscioso dei minorati della vista che versano in stato di bisogno. (5942)

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere — considerato che le richieste di licenziamento e l'applicazione unilaterale di riduzione dell'orario di lavoro si vanno estendendo in modo quanto mai preoccupante, come dimostrano le notizie di questi ultimi giorni, e in particolare il caso dei 2000 licenziamenti della Magnadje; di fronte alla carenza e alla evidente insufficienza dell'intervento governativo e alla contraddittorietà delle dichiarazioni di ministri e sottosegretari — quali misure urgenti intendono prendere per garantire la piena occupazione e l'orario completo di lavoro.

(179) « AMENDOLA GIORGIO, PAJETTA, SULOTTO, ROSSINOVICH, SACCHI, CHIAROMONTE ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali, della marina mercantile e del tesoro, per conoscere se, di fronte alla ventilata costruzione di un oleodotto collegante l'Alto Adriatico con la Baviera, non intendano subordinare le necessarie autorizzazioni governative ad un esame obiettivo e spassionato che, al di fuori di ogni considerazione particolaristica, consideri soprattutto il raggiungimento del maggior utile per tutto il paese.

« In particolare, gli interpellanti — a conoscenza che la scelta del capolinea sarebbe stata individuata dalle società petrolifere interessate in una località del golfo di Trieste — fanno presenti le seguenti considerazioni che, a loro avviso, consiglierebbero — nell'interesse del Veneto e dello stesso Paese — la preferenza al porto-laguna di Venezia:

1) nel quadro della programmazione appare quanto mai necessario, considerata l'insufficienza degli attuali porti, evitare di costruirne dei nuovi, investendo ogni altra risorsa nel rendere agibili a tutti i tipi di navi quelli esistenti;

2) con la costruzione di un canale petrolifero al di fuori del bacino di San Marco, si eliminerebbe ogni preoccupazione circa il pericolo, oggi in atto, di coinvolgere in un incendio di proporzioni bibliche l'intero centro storico della città di Venezia, patrimonio di tutta la civiltà umana;

3) la rete di rifornimento delle tre Venetie, attualmente insufficiente, verrebbe potenziata, sia per i consumi in atto che per

quelli da prevedersi in un prossimo futuro, in modo tale da consentire la più facile industrializzazione dell'intera regione (entro il 1975 il consumo italiano di prodotti petroliferi è destinato a raddoppiarsi);

4) gli interessi della difesa, per ogni evenienza, dell'importante manufatto sconigliano l'istituzione del capolinea in una zona troppo vicina alla frontiera;

5) le tasse portuali che, in base alla vigente legislazione, vengono pagate dagli utenti del porto di Venezia non lo sarebbero in alcuna altra località con conseguente danno per l'erario dello Stato (circa 600 milioni annui).

« Gli interpellanti chiedono infine ai Ministri di conoscere se non intendano sostenere le esigenze dell'E.N.I. il quale, giustamente, chiede una congrua partecipazione — almeno per il tratto in territorio italiano (che, partendo l'oleodotto da Venezia, costituirebbe oltre il 35 per cento dell'intera condotta) — alla società che dovrà costruire l'impianto.

(180) « GAGLIARDI, CAVALLARI, DEGAN ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere:

a) quale sia l'atteggiamento che i dicasteri responsabili della produzione industriale, della tutela della nostra esportazione e della politica del lavoro intendano assumere in presenza della grave situazione sindacale che si profila nel settore dell'abbigliamento e della confezione;

b) se, in particolare, gli organi di Governo responsabili della politica economica, finanziaria e del lavoro ritengano compatibile con l'azione da essi annunciata, di tutela della produzione all'interno e di ricerca di ulteriori incentivi alla esportazione, le rivendicazioni avanzate, per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore dell'abbigliamento e della confezione che prevedono un aggravio degli oneri retributivi valutabile nel 90 per cento rispetto alla situazione attuale;

c) se rivendicazioni di tale portata possano ancora considerarsi ispirate a sia pur discutibili intenti sindacali o se non costituiscono nelle loro conseguenze, se non nelle loro intenzioni, un atto politico di aperta opposizione agli sforzi governativi tesi a contenere gli aggravii di costo della produzione per non compromettere le possibilità competitive

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

delle industrie esportatrici, specie di quelle che, come nel caso in esame, incorporano la maggiore aliquota di lavoro rispetto agli elementi del costo globale.

« Per essere informato:

1) delle iniziative che i Ministri interpellati ed il Governo nel suo complesso intendano attuare per evitare il determinarsi nel settore dell'abbigliamento e della confezione di gravi situazioni di dissesto aziendale che compromettano l'apporto rilevante dato da tale categoria alle correnti di esportazioni e, con la contrazione della produzione, pongano in crisi all'interno le stesse possibilità di lavoro e di guadagno di larghe masse lavoratrici;

2) quale azione concreta sia stata predisposta, di fronte a situazioni del genere, per dare attuazione alle recenti direttive tracciate dai competenti organi della Comunità economica europea per far sì che gli incrementi

dei redditi da lavoro non superino gli aumenti della produttività media del sistema economico, direttive che devono considerarsi vincolanti per i Governi sul piano politico, morale ed europeistico;

3) se il Governo non concordi sulla necessità dell'attuazione dell'articolo 40 della Costituzione circa la disciplina del diritto di sciopero per evitare che la tensione sindacale, che inevitabilmente verrà a crearsi in conseguenza delle esorbitanti rivendicazioni economiche avanzate dalle organizzazioni sindacali, sfoci in inammissibili attentati alla libertà di lavoro ed in gravi turbamenti delle situazioni sociali e dello stesso ordine pubblico, con danni incalcolabili per la produzione e per le stesse masse lavoratrici.

(181)

« PUCCI EMILIO ».